Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 — Roma — Venerdì 4 Luglio — Numero 155

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.35 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 226 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure in data 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 24 marzo 1892, n. 200, che approva il Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare;

Sentito il parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente e che entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 1902.

Art. 2.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il Nostro Ministro per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio approverà apposite istruzioni tecniche da sottoporsi a revisione quando ciò sia riconosciuto opportuno, sentita la Commissione superiore metrica.

Art. 3.

È abrogato il Regolamento approvato con R. decreto in data 24 marzo 1892, n. 200; sono pure abrogati i successivi RR. decreti che lo hanno modificato e le disposizioni del Regolamento sul servizio metrico e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, approvato con R. decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª), che sono contrarie al presente Regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
G. Baccelli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

REGOLAMENTO
per la fabbricazione degli strumenti metrici

Disposizioni generali

Art. 1.

Chiunque si propone di fabbricare pesi, misure o strumenti, da usarsi in commercio, per pesare o per misurare, deve farne dichiarazione scritta alla Prefettura o alla Sottoprefettura della località nella quale intende esercitare la sua industria.

Alla dichiarazione unirà:

a) un'impronta delle marche di fabbrica, con le quali saranno contrassegnati gli strumenti metrici, che presenterà alla verificazione prima. Le marche conterranno, oltre le iniziali del nome della ditta richiedente, un segno particolare di sua scelta; saranno simili fra loro, differendo solo nella grandezza;

b) un certificato, dal quale risulti che eguale impronta è stata depositata nell'Ufficio metrico del distretto.

Il Prefetto, o il Sottoprefetto, prende atto di tale dichiarazione, che trasmette in copia all'Ufficio metrico, e ne rilascia ricevuta all'interessato.

Il fabbricante, che voglia presentare strumenti metrici alla verificazione prima in un Ufficio fuori del proprio distretto metrico, dovrà esibire a tale Ufficio la ricevuta di cui sopra.

Art. 2.

I fabbricanti di pesi e misure dovranno essere provveduti di una collezione completa dei pesi, delle misure e dei relativi strumenti metrici riguardanti l'esercizio della loro industria. Tali pesi, misure e strumenti metrici dovranno essere muniti del bollo di prima verificazione.

I fabbricanti residenti in Comuni ove esiste un Ufficio metrico permanente, sottoporranno la collezione suddetta alla verificazione periodica nel primo mese di ogni biennio. I fabbricanti degli altri luoghi dovranno adempiere allo stesso obbligo il primo giorno destinato alla verificazione periodica nel Comune di loro residenza.

Art. 3.

I fabbricanti non possono tenere in deposito strumenti metrici, che vengono usati in commercio per pesare o per misurare, privi della marca di fabbrica; non possono esporli in vendita, nè venderli nel Regno, se non siano anche muniti del bollo di verificazione prima.

I negozianti non possono tenere nelle loro botteghe i suddetti oggetti, quando manchino della marca di fabbrica e del bollo di prima verificazione.

Art. 4.

Coloro che fabbricheranno ad uso del commercio pesi, misure o strumenti per pesare o per misurare, senza aver fatta la dichiarazione di cui all'articolo 1, e tutti coloro che non adempiranno a quanto è prescritto dagli articoli 2 e 3, incorreranno nelle pene stabilite dagli articoli 27 e 31 del testo unico delle leggi metriche, senza pregiudizio delle pene maggiori di cui fossero passibili qualora avessero consegnato o venduto strumenti metrici mancanti del bollo di prima verificazione.

Art. 5.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare devono essere costruiti nelle loro varie parti di tali materie, ed avere forme, rinforzi e dimensioni tali da assicurare che non possano facilmente alterarsi, deformarsi o guastarsi, nè temporaneamente, nè in modo permanente; e che le loro variazioni, sia per cambiamenti di temperatura, sia per l'uso ordinario, non eccedano le tolleranze rispettivamente stabilite dal presente Regolamento.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare devono portare la marca di fabbrica stabilmente ed in luogo visibile; devono esser costruiti in modo da poter ricevere e conservare permanentemente i bolli di verificazione prima e periodica *in posizioni ben visibili, e in* [illegible] bolli tolga la possibilità di alterazioni o deformazioni. A questo scopo i pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare, di ferro, di acciaio o di ghisa, dovranno essere muniti di spine di rame per ricevere i bolli di verificazione prima; e, quando occorra, vi dovranno essere colate goccie di stagno e piombo o di piombo antimoniato per i bolli di verificazione periodica.

Inoltre, salvo quanto è disposto dagli articoli 11, 20 e 47 rispetto alle abbreviazioni e denominazioni, i pesi e le misure dovranno portare in italiano e in luogo visibile, senza abbreviazioni e stabilmente, le denominazioni fissate dalla legge.

Ogni altra denominazione è vietata, anche se fosse seguita dal ragguaglio in pesi o misure del sistema metrico decimale.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare che non soddisfino a queste condizioni generali e alle altre speciali stabilite dal presente Regolamento, non saranno ammessi alla verificazione prima.

Art. 6.

Negli usi del commercio sono ammessi i pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare enumerati nella tabella *B* annessa alla legge.

Con le norme stabilite dall'articolo 7, potranno anche essere ammessi per decreto Reale, sentita la Commissione superiore metrica, pesi e misure diversi da quelli contemplati nella tabella *B* suddetta, purchè siano osservate le disposizioni dell'articolo 4 della legge e della tabella *A* annessa alla medesima. Con le stesse formalità potranno essere ammessi strumenti per pesare o per misurare oltre a quelli enumerati nella tabella *B* predetta.

In questi casi i diritti di prima verificazione da pagarsi saranno quelli fissati dalla tabella *B* per i pesi, le misure e gli strumenti più prossimi ai nuovi. Caso per caso, la Commissione superiore metrica proporrà le disposizioni relative alla fabbricazione e alla verificazione.

Art. 7.

Potranno essere ammessi con decreto Ministeriale, sentita la Commissione superiore metrica, pesi, misure e strumenti per pesare o per misurare contemplati dalla legge, compresi i misuratori del gas, anche se siano di forma o di materie diverse o presentino modificazioni od aggiunte in confronto dei tipi considerati nel presente Regolamento.

Le domande, che saranno a questo scopo presentate al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, dovranno essere corredate dei disegni, i quali rimarranno negli atti del Ministero, ed, a richiesta di esso, anche di un esemplare dello strumento.

Il richiedente, in luogo dei disegni, potrà mandare un esemplare dello strumento, il quale rimarrà in proprietà del Ministero.

Disposizione speciale per gli strumenti metrici non destinati agli usi di commercio

Art. 8.

Per gli effetti del presente Regolamento non sono sottoposte a verificazione, qualunque sia la loro lunghezza, le righe divise in centimetri e millimetri. Del pari non sono sottoposte a verificazione le misure che, oltre la divisione decimale, hanno divisioni relative a misure estere, ovvero altre divisioni in uso per arti o industrie speciali; i pesa-lettere, le bilancie a molla, ed, in generale, gli strumenti non contemplati nel presente Regolamento, che, pur potendo servire per pesare o per misurare, non sono, per la loro natura, adatti ad essere adoperati in commercio in rapporto coi terzi.

Qualora questi strumenti venissero usati in commercio in rapporti con terzi per pesare o per misurare, saranno sequestrati, ed ai contravventori saranno applicate le penalità di cui agli articoli 27 e 31 del testo unico delle leggi metriche.

Responsabilità dei verificatori

Art. 9.

I verificatori non debbono ammettere al bollo di prima verifica-

zione gli strumenti metrici che non riuniscano le condizioni prescritte dal presente Regolamento. Essi sono responsabili della regolarità della verificazione prima, e, nei casi di strumenti metrici indebitamente bollati, il Ministero adotterà i provvedimenti che saranno reputati opportuni, sentita, occorrendo, la Commissione superiore metrica.

In caso di disaccordo fra il verificatore metrico ed il fabbricante, sulla possibilità di bollare uno strumento metrico, il Ministero, a richiesta del fabbricante, fa eseguire un esame definitivo dalla Commissione superiore metrica. Se la decisione del Ministero conferma quella del verificatore metrico, le spese sono a carico del fabbricante, il quale dovrà, in ogni caso, anticiparle.

Applicazione dei bolli agli strumenti metrici

—

Art. 10.

È fatto divieto ai verificatori di valersi dell'opera dei fabbricanti o degli aggiustatori metrici, ovvero di qualsiasi altra persona che non sia il bollatore usciere, o chi ne faccia le veci, per la bollatura degli strumenti metrici sottoposti alla verificazione prima e periodica, salvo autorizzazione speciale da concedersi dal Ministero.

È fatta eccezione per la bollatura delle misure di vetro e di terra cotta e dei misuratori dei gas.

Misure lineari

—

Disposizioni generali

—

Art. 11.

Le misure lineari sono:

1.° in asta;
2.° snodate;
3.° a catena;
4.° a nastro.

Le misure lineari maggiori del metro, invece del nome, potranno portare l'indicazione della loro lunghezza in cifre arabiche, precedute o seguite dalla parola *metri*.

Art. 12.

Le divisioni in metri, decimetri, centimetri e millimetri delle misure lineari dovranno essere esatte entro i limiti di tolleranza di cui in appresso; i tratti che le formano saranno ben visibili, netti, sottili e perpendicolari alla lunghezza della misura; essi cominciéranno dallo spigolo nelle misure a sezione retta poligonale; avranno lunghezze diverse, per distinguere facilmente i decimetri dai centimetri e i centimetri dai millimetri e porteranno numeri progressivi almeno di decimetro in decimetro.

Per le misure a sezione retta circolare l'origine delle divisioni, o i loro punti di mezzo, dovranno trovarsi sulla stessa generatrice.

Le divisioni non inferiori al decimetro potranno anche esser fatte con piccole borchie o con fori, in modo però da poter distinguere facilmente i decimetri dai mezzi metri e dai metri.

Il triplometro, il doppio metro, il metro ed il mezzo metro saranno divisi almeno in centimetri. Il doppio metro, il metro, il mezzo metro snodati dovranno avere almeno il primo decimetro diviso in millimetri; il doppio decimetro ed il decimetro saranno divisi in millimetri e facoltativamente in mezzi millimetri.

È vietata ogni divisione non decimale ed ogni indicazione che si riferisca a misure non ammesse dalla legge, giusta quanto è disposto dall'articolo 5 del presente Regolamento.

Misure in asta

—

Art. 13.

Le misure in asta del decimetro, del doppio decimetro, e del mezzo metro saranno di un solo pezzo; quelle del metro e del doppio metro, se non sono di un sol pezzo, saranno la prima di due pezzi e la seconda di due ovvero di quattro pezzi uguali, uniti fra loro mediante viti e madreviti di metallo.

Il triplometro potrà essere di uno, due o anche di tre pezzi uguali e il mezzo decametro di uno, due o anche cinque pezzi uguali; tali pezzi saranno uniti fra loro nel modo sopraindicato.

Art. 14.

Le misure in asta saranno costruite con materie di sufficiente durezza e di tale sezione che non si inflettano sensibilmente.

Ai capi delle misure di legno e ben aderenti ad essi saranno solidamente fissati, mediante viti o trafitte, calciuoli o staffe metalliche di grossezza non inferiore ad un millimetro, che proteggano le faccie longitudinali per due centimetri almeno.

Nelle misure di canna i calciuoli avranno la lunghezza di almeno tre centimetri e saranno fissati da spine di rame con ribaditure di almeno quattro millimetri di diametro, per applicarvi i bolli di verificazione prima.

Le testate delle guarnizioni formano i termini della misura e devono essere piane e perpendicolari alle faccie longitudinali di essa.

Devono soddisfare alla medesima condizione le testate delle misure metalliche.

Le misure lineari non superiori al metro potranno essere prive di staffe o di calciuoli terminali, ma allora l'asta, su cui sono segnate le dette misure, dovrà prolungarsi di almeno due millimetri oltre le divisioni estreme.

Art. 15.

Nelle misure di ferro o di acciaio la spina di rame, per l'applicazione dei bolli di verificazione prima, dovrà trovarsi in prossimità del nome della misura e attraversarla da parte a parte; le estremità della spina si troveranno in piano con le faccie longitudinali della misura.

Misure snodate

—

Art. 16.

Le misure snodate non possono essere superiori al doppio metro e devono essere formate con regoli di metallo, di legno duro o di altra materia resistente, uniti a cerniera o per mezzo di spine, o di occhielli, ribaditi.

Il numero dei regoli, tutti uguali fra loro, sarà tale che la distanza fra i centri di due occhielli, cerniere o spine successive corrisponda a 5, 10, 20, 50 centimetri o a un metro.

Le estremità delle misure snodate di legno saranno protette come quelle delle misure in asta, con la differenza che le guarnizioni metalliche potranno essere più sottili e fissate senza trafitte, ma dovranno estendersi longitudinalmente per un mezzo centimetro almeno e su di esse sarà prolungata la suddivisione dei regoli estremi.

Il nome della misura sarà impresso sul regolo (o regoli), che contiene l'origine della divisione. I bolli di verificazione prima saranno applicati in prossimità del nome della misura, e soltanto da una parte, anche per quelle misure che portano la divisione sulle due faccie.

Misure a catena

—

Art. 17.

Le misure a catena non possono essere inferiori al mezzo decametro; devono essere composte di filo metallico del diametro di quattro millimetri almeno.

Gli articoli intermedî si comporranno di un tratto rettilineo terminante in due occhielli, ciascuno dei quali sarà concatenato con un anello, e la distanza fra i centri di due anelli consecutivi sarà di due o di cinque decimetri.

La divisione di metro in metro dovrà essere indicata da anelli di metallo, di cui il colore contrasti con quello delle altre parti della misura.

Gli articoli estremi saranno invece concatenati con due impugnature terminali a snodo, fatto con filo avente almeno lo stesso diametro, alle quali si applicano, internamente od esternamente, due caviglie di uguale diametro; la lunghezza totale della mi-

sura verrà contata da asse ad asse delle caviglie, a catena distesa.

Le impugnature e gli anelli di congiunzione saranno di un solo pezzo o saldati.

Queste misure potranno essere usate anche senza caviglie, ma allora le faccie estreme delle impugnature dovranno essere piane e corrispondere alle due estremità della misura.

Il nome della misura sarà impresso su una delle impugnature, che porterà la spina di rame per ricevere il bollo di verificazione prima.

Misure a nastro

Art. 18.

Le misure a nastro metalliche devono essere munite di una staffa pure metallica, atta a ricevere i bolli di verificazione.

Queste misure possono anche essere costruite in modo da potersi adoperare come misure a teste; esse potranno essere munite di impugnature con o senza caviglie, con le modalità stabilite dall'articolo precedente per le misure a catena.

Le misure a nastro non metalliche dovranno presentare sufficiente resistenza all'allungamento ed essere munite esse pure di una staffa metallica atta a ricevere i bolli di verificazione.

Tolleranze nelle misure lineari

Art. 19.

Nelle misure lineari sono tollerati gli errori indicati nella seguente tabella:

NOME delle misure	MISURE					
	in asta		snodate	a catena	a nastro	
	di legno	di altra materia			metalliche	non metalliche
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
Doppio decametro. . .	—	—	—	15,0	5,0	6,0
Decametro	—	—	—	10,0	4,0	5,0
Mezzo decametro . . .	4,0	3,0	—	5,0	3,0	4,0
Triplometro (misura tollerata)	2,5	1,5	—	—	2,0	3,0
Doppio metro	1,5	1,0	2,0	—	1,0	2,0
Metro	1,0	0,7	1,0	—	0,5	2,0
Mezzo metro	0,7	0,5	0,7	—	0,5	1,0
Doppio decimetro . . .	0,3	0,2	0,4	—	—	—
Decimetro	0,2	0,2	0,3	—	—	—

Per le misure in asta e per quelle a nastro non sono tollerati che errori in più; per le misure snodate ed a catena sono tollerati errori in più ed in meno.

Per la suddivisione sono tollerati, per tutte le misure lineari, errori in più ed in meno, con la condizione che l'errore nella misura compresa fra due suddivisioni qualsiansi, che distino fra loro di una delle quantità enumerate nella tabella precedente, non superi la tolleranza ammessa, per la misura corrispondente, nella tabella stessa, eccetto per suddivisioni distanti fra loro di uno o due decimetri, nel qual caso la tolleranza può essere una volta e mezza quella indicata nella tabella.

Per le suddivisioni inferiori al mezzo decametro nelle misure a catena, e per quelle inferiori al mezzo metro nelle misure a nastro le tolleranze saranno eguali a quelle stabilite per le misure in asta di legno.

Per gl'intervalli minori di un decimetro l'errore non dovrà superare un quinto di millimetro.

Misure di capacità.

Disposizioni generali

Art. 20.

Le misure di capacità potranno, invece del loro nome italiano per intero, portare l'indicazione del numero di litri in cifre arabiche seguito dalla parola *Litri* o dall'abbreviazione *Lit.*

Misure di capacità per gli aridi

Art. 21.

Le misure per gli aridi, enumerate nella tabella *B* annessa alla legge, avranno la forma interna di un cilindro circolare retto di diametro uguale all'altezza. Per i diametri superiori ed inferiori e per l'altezza è ammessa la tolleranza seguente col limite minimo di un millimetro:

nelle misure di metallo, fino ad $^1/_{100}$ dei valori corrispondenti;

nelle misure di legno, fino ad $^1/_{50}$ dei valori corrispondenti.

Misure metalliche per gli aridi

Art. 22.

Le misure metalliche per gli aridi saranno costruite con lamiera di ferro anche zincato o stagnato (latta o lattone), di ottone o di altro metallo resistente, la quale abbia la grossezza minima indicata nella tabella che segue:

NOME DELLE MISURE	GROSSEZZA minima della lamiera
	mm.
Doppio ettolitro.	1,5
Ettolitro	1,2
Mezzo ettolitro e quarto di ettolitro	1,0
Doppio decalitro e decalitro	0,8
Mezzo decalitro e doppio litro	0,6
Litro	0,5
Misure inferiori al litro	0,4

Le misure di latta non devono essere superiori al litro.

Le misure metalliche — quando siano superiori al litro — saranno rinforzate alla bocca e alla base da due cerchi metallici di conveniente altezza e grossezza, i quali, se non faranno corpo con la misura, dovranno essere solidamente imbullettati o saldati sulla lamiera e saranno attraversati da spine di rame, ribadite all'interno ed all'esterno, per l'apposizione del bollo di prima verificazione. Il cerchio superiore dovrà costituire, insieme con la lamiera, l'orlo piano della bocca, oppure dovrà avere un risalto, che ricopra esattamente la grossezza della lamiera. Il cerchio inferiore avrà un risalto, che potrà anche essere saldato, su cui il fondo si appoggia.

Dovrà poi sporgere oltre il fondo in guisa che, posta la misura sopra un piano, questo venga toccato solamente dal cerchio.

Inoltre le misure superiori al mezzo decalitro dovranno esser munite alla bocca di una spranga diametrale piana nella parte superiore e collegata al fondo per mezzo di un tondino.

Le misure non superiori al litro potranno essere costruite con rinforzi diversi da quelli sopra indicati.

Misure di legno per gli aridi

Art. 23.

Nelle misure di legno per gli aridi la parete laterale sarà di un solo pezzo ripiegato a cilindro che dovrà sporgere sotto il fondo, ovvero sarà composta di doghe e il fondo, che dovrà essere piano all'interno, sarà fissato alla parete in modo che non si possa far mutare di posizione.

La grossezza minima delle pareti e del fondo è indicata nella tabella che segue:

NOME DELLE MISURE	MISURE di legno piegato		MISURE a doghe	
	Pareti	Fondo	Pareti	Fondo
	mm.	mm.	mm.	mm.
Ettolitro e mezzo ettolitro.	10	15	6	10
Quarto di ettolitro e doppio decalitro	6	10	4	8
Decalitro	5	8	4	6
Mezzo decalitro, doppio litro e litro	4	6	4	5

Queste misure dovranno essere rinforzate esternamente da cerchi e liste metalliche, e alla parte superiore dovranno essere munite di una guarnizione metallica, che ricopra l'orlo in tutta la sua larghezza.

Le misure superiori al mezzo decalitro dovranno essere munite alla bocca di una spranga diametrale piana nella parte superiore e collegata al fondo per mezzo di un tondino.

Per correzioni non superiori a $^1/_{200}$ della capacità, potrà essere applicata solidamente al fondo una toppa a spigoli smussati, e, anche per questa, saranno applicati bolli di prima verificazione per garantirne la stabilità.

Tolleranze nelle misure di capacità per gli aridi

Art. 24.

Nelle misure di capacità per gli aridi sono tollerati gli errori in più, indicati nella seguente tabella:

NOME DELLE MISURE	Tolleranza nelle misure
	ml.
Doppio ettolitro.	500
Ettolitro	300
Mezzo ettolitro	200
Quarto di ettolitro (misura tollerata).	120
Doppio decalitro	100
Decalitro	50
Mezzo decalitro	30
Doppio litro	12
Litro	6
Mezzo litro.	4
Quarto di litro (misura tollerata)	3
Doppio decilitro	3
Decilitro	2
Mezzo decilitro e misure inferiori	1

Misure di capacità per i liquidi

Art. 25.

Le misure per i liquidi possono essere di due specie: da riempirsi fino all'orlo, ovvero da riempirsi fino ad un certo segno, detto linea di fiducia, che ne indica la capacità.

Esse devono avere, in corrispondenza dell'orlo o della linea di fiducia, diametri non superiori a quelli indicati nella seguente tabella:

NOME DELLE MISURE	DIAMETRO per le misure che si riempiono fino all'orlo	DIAMETRO per le misure con linea di fiducia
	mm.	mm.
Doppio ettolitro	503	634
Ettolitro	400	503
Mezzo ettolitro	317	400
Quarto di ettol. (misura tollerata)	252	317
Doppio decalitro	234	294
Decalitro.	185	233
Mezzo decalitro.	147	185
Doppio litro	108	137
Litro.	86	108
Mezzo litro.	86	
Quarto di litro (misura tollerata)	68	
Doppio decilitro.	63	
Decilitro	50	
Mezzo decilitro	40	
Doppio centilitro	28	
Centilitro	22	

Art. 26.

Le misure non inferiori al decalitro potranno avere suddivisioni interne, quando la forma ne sia cilindrica o a tronco di cono con qualunque sezione retta. Tali suddivisioni, però, potranno essere fatte soltanto sui tre quinti superiori della misura e procederanno di 10 in 10, ovvero di 5 in 5 litri per le misure non inferiori al mezzo ettolitro e di 5 in 5 litri per le altre. Inoltre le misure non inferiori al mezzo ettolitro potranno, in ogni caso, avere la divisione corrispondente alla loro metà.

Per il decalitro, le divisioni potranno procedere anche di 2 in 2 litri.

Misure metalliche per i liquidi

Art. 27.

Le misure metalliche per i liquidi dovranno soddisfare alle prescrizioni stabilite dall'articolo 22; però per queste misure non si richiedono la spranga diametrale e il tondino, e le misure, che non devono riempirsi per intero, potranno essere rinforzate in qualsiasi modo, qualunque sia la loro capacità, e non occorrerà per esse il risalto che ne ricopra l'orlo per tutta la sua grossezza. Anche per le misure da riempirsi per intero, i rinforzi potranno farsi in modo qualsiasi, ma soltanto quando la loro capacità non superi i due litri.

Le misure di latta per i liquidi non potranno avere capacità superiori al doppio litro.

Art. 28.

La linea di fiducia e le suddivisioni, ammesse dall'articolo 26, saranno indicate, nelle misure metalliche, sulla parete interna di esse ovvero sopra due regoli metallici, mediante due segni orizzontali, lunghi almeno due centimetri, bene incisi oppure rilevati. I due regoli metallici saranno uniti invariabilmente con la misura stessa in modo da potervi essere assicurati mediante i bolli di verificazione. Queste indicazioni potranno anche essere segnate da indici metallici saldati a forte sulla parete interna della misura o sui regoli, e si dovranno trovare in parti della misura diametralmente opposte.

Misure di legno per i liquidi.

Art. 29.

Le misure di legno composte di doghe dovranno essere solidamente cerchiate; porteranno impressa a fuoco, in luogo facilmente visibile, l'indicazione della capacità.

In quelle che non si riempiono per intero, la capacità e le suddivisioni, di cui all'articolo 26, sono indicate da borchie a capo conico confitte nel legno in parti opposte. Queste borchie, all'esterno verranno ribadite e dovranno presentare il modo di potervi applicare i bolli di prima verificazione; nell'interno dovranno terminare in una punta che segnerà il giusto livello.

La linea di fiducia e le suddivisioni potranno anche essere segnate su due regoli metallici, nel modo indicato nell'articolo precedente, ovvero su due regoli di legno con borchie ribadite sui regoli stessi.

In quelle che si riempiono per intero (barili, botti, ecc.), è ammessa l'applicazione di una massa di correzione in modo da permettere l'applicazione dei bolli di prima verificazione, i quali ne assicurino la stabilità.

Misure di vetro, di terracotta, ecc., per i liquidi

Art. 30.

Nelle misure di vetro, porcellana, terracotta, ecc., che non si riempiono per intero, la giusta capacità sarà indicata da una linea nitida orizzontale lunga 2 centimetri almeno, incisa all'esterno nelle misure trasparenti ed all'interno nelle altre. Questa linea dovrà essere incisa ad una distanza dall'orlo superiore, contata sulla verticale, non minore di 15 mm., fatta eccezione per le misure di terracotta inferiori al litro, per le quali questa distanza, contata nel modo sopraddetto, potrà essere di 10 mm.

Non saranno ammesse alla verificazione le misure che, oltre alla linea di fiducia, abbiano altri segni consimili. In queste misure il valore della capacità sarà segnato in modo indelebile all'esterno, e l'impressione dei bolli di prima verificazione potrà anche essere fatta a caldo, all'atto della fabbricazione, con le norme che verranno stabilite con decreto Ministeriale, sentita la Commissione superiore metrica.

Apparecchi speciali per misurare i liquidi

Art. 31.

Per misurare i liquidi è autorizzato l'uso in commercio di recipienti con chiavetta di efflusso, con suddivisioni che corrispondano a litri, decilitri e centilitri, alle condizioni seguenti:

Questi apparecchi saranno di vetro trasparente, avranno forma cilindrica o conica col vertice in basso, e potranno anche essere composti di varî tronchi cilindrici di diversa sezione, ma raccordati in modo da formare un solo corpo di vetro o riuniti invariabilmente con armature metalliche.

La graduazione, accompagnata dalle indicazioni della capacità, sarà incisa sul vetro a tratti orizzontali.

Per garantire la posizione normale dell'apparecchio, esso sarà munito di piombino, ovvero avrà due graduazioni diametralmente opposte.

I detti recipienti, nei tratti suddivisi in parti di eguale capacità, dovranno avere sezione costante e di tale grandezza che la distanza verticale fra due tratti successivi non sia minore di quella indicata nella tabella che segue:

Per le suddivisioni in:

	Distanza minima fra due tratti
centilitri	26 millimetri
doppi centilitri	32 »
mezzi decilitri	50 »
decilitri	63 »
doppi decilitri	84 »
mezzi litri	123 »
litri	154 »
doppi litri	200 »

Nei recipienti nei quali la suddivisione è fatta secondo le scale:

litri 2 - 1 - 0.5 - 0.25

» 2 - 1 - 0.5 - 0.2 - 0.1 - 0.05 - 0.02 - 0.01

le sezioni corrispondenti ai segni di divisione saranno di tale grandezza, che l'innalzamento o l'abbassamento di un centimetro nel livello del liquido corrisponda tutt'al più alle seguenti variazioni di capacità:

Per litri 2 - 1 - 0.5	50 millilitri
» 0.25 - 0.2 - 0.1	20 »
» 0.05	10 »
» 0.02 - 0.01	5 »

Tolleranze nelle misure di capacità per i liquidi

Art. 32.

Nelle misure di capacità per i liquidi sono tollerati gli errori in più indicati nella tabella seguente:

NOME DELLE MISURE	MISURE di cui all'art. 27	MISURE di cui agli articoli 29, 30 e 31
	ml.	ml.
Doppio ettolitro	250	500
Ettolitro	150	500
Mezzo ettolitro	100	200
Quarto di ett. (misura tollerata)	60	120
Doppio decalitro	50	100
Decalitro	25	50
Mezzo decalitro	15	30
Doppio litro	6	12
Litro	3	6
Mezzo litro	2	4
Quarto di litro (mis. tollerata)	1	2
Doppio decilitro	1	2
Decilitro	1	2
Mezzo decilitro	0,5	1
Doppio centilitro	0,5	0,5
Centilitro	0,5	0,5

Nelle suddivisioni delle misure di capacità sono tollerati errori in più ed in meno, con la condizione che nella misura della capacità, compresa fra due suddivisioni qualsiansi e corrispondente ad una di quelle enumerate nella tabella precedente, l'errore non superi la tolleranza ammessa, per la detta misura, nella tabella stessa.

Misuratori dei gas

Disposizioni comuni ai misuratori a secco ed a liquido

Art. 33.

Sono ammessi i soli misuratori dei gas, le indicazioni dei quali sono conformi al sistema metrico decimale, e che soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 34.

Ogni misuratore porterà impressi in modo indelebile ed inseparabile ad esso:

1.° il nome, l'indirizzo del costruttore e la sua marca di fabbrica;

2°. il numero progressivo di fabbricazione;

3.° l'erogazione oraria massima espressa in litri;

4.° l'indicazione del tipo.

Art. 35.

I quadranti del contatore devono essere divisi ciascuno in dieci parti e rappresentare successivamente le unità e i relativi multipli decimali.

L'unità può essere il metro cubo o il litro; e sulla placca dei quadranti saranno scritte le parole *metri cubi* nel primo caso e *litri* nel secondo.

In corrispondenza di ciascun quadrante sarà scritto rispettivamente: *unità, decine, centinaia, ecc.*, e quando l'unità sia il litro potranno mancare i quadranti delle unità e delle decine.

In ogni caso il misuratore dovrà offrire il modo di apprezzare le frazioni di metro cubo, come nella tabella seguente.

Per i misuratori che erogano:

fino a litri 1400 all'ora (10 becchi), di litro in litro;

da oltre 1400 fino a 2800 litri all'ora (20 becchi), di due in due litri almeno;

da oltre 2800 fino a 7000 litri all'ora (50 becchi), di cinque in cinque litri almeno;

da oltre 7000 fino a 14,000 litri all'ora (100 becchi), di dieci in dieci litri almeno;

più di 14,000 litri all'ora, di venti in venti litri almeno.

Art. 33.

Quando un misuratore sia presentato per la prima volta alla verificazione, il suo contatore, se non sarà stato già preventivamente verificato e bollato, dovrà potersi separare dal resto dello apparecchio ed essere costruito in modo che, appena esaminato e bollato, si possa fissare invariabilmente al suo posto.

Il contatore sarà protetto da una custodia con una parete di vetro per la lettura dei quadranti. La custodia sarà fissata invariabilmente al resto dell'apparecchio e riceverà i bolli di verificazione.

La cassa, che contiene l'apparecchio misuratore, sarà costruita in modo che, con l'applicazione di pochi bolli di verificazione alle commettiture, sieno garantite le parti interne da qualsiasi modificazione.

Art. 37.

I misuratori devono essere congegnati in modo che sia impedito il movimento in senso opposto a quello prodotto dalla erogazione del gas.

Art. 38.

Il manometro collocato all'uscita del gas dal misuratore e le fiamme non dovranno presentare variazioni periodiche.

Art. 39.

Tra il volume indicato dal misuratore ed il volume di gas effettivamente erogato, si tollera una differenza fino al due per cento se è in meno, e soltanto fino all'uno per cento se è in più.

Misuratori a liquido

Art. 40.

I misuratori a liquido devono essere provveduti di acconci apparecchi perchè s'interrompa automaticamente l'efflusso del gas, ogni qual volta si aggiunga o si tolga una tale quantità di liquido, che produca nell'indicazione un errore in più o in meno uguale o maggiore del 4 per cento per i misuratori che erogano non meno di 2400 litri di gas all'ora (20 becchi), e uguale o maggiore del 5 per cento per quelli di portata inferiore; e ciò quando il misuratore sia collocato su di un piano orizzontale.

I misuratori che erogano non meno di 12,000 litri di gas all'ora (100 becchi) potranno mancare di questa chiusura automatica, ma, in sua vece, dovranno avere un indicatore di livello, che mostri chiaramente l'innalzamento o la depressione del liquido dal giusto livello, il quale deve essere segnato da una linea di fiducia.

Quando il liquido è al suo giusto livello, il gas non deve poter uscire dagli orifizi, che servono ad introdurre od a togliere il liquido dal misuratore.

Apparecchi per la verificazione dei misuratori dei gas

Art. 41.

Gli apparecchi per la verificazione dei misuratori dei gas, che, per l'articolo 23 del testo unico delle leggi metriche, i fabbricanti, gli aggiustatori od i fornitori devono mettere a disposizione del verificatore, dovranno essere collocati stabilmente in apposito locale decente, bene illuminato e tale che i detti apparecchi possano sempre conservare la voluta precisione.

Art. 42.

Gli apparecchi principali per la verificazione sono i seguenti:

a) un gasometro a campana;

b) due misuratori regolatori;

c) un tubo munito di chiavette per dare l'accesso al gas nei misuratori, e di manometri per determinare la pressione del gas all'entrata ed all'uscita di ciascun misuratore;

d) un secondo tubo che guidi il gas ad una serie di beccucci, collocati in altro ambiente, per osservare la regolarità delle fiamme, senza alterare la temperatura nel locale ove trovasi il misuratore.

Art. 43.

La campana del gasometro sarà cilindrica; terminerà a cupola, e sarà formata di un metallo che non possa alterarsi al contatto del gas da misurarsi, nè produrre alterazioni nel gas medesimo. Inoltre dovrà avere la parete sufficientemente grossa e convenientemente rinforzata per guisa da non subire deformazioni.

All'esterno, la campana porterà saldata una scala graduata in litri, la quale, dopo essere stata verificata dall'ufficiale metrico, verrà munita di bolli.

La cupola della campana avrà una tubulatura a cui si possa applicare una canna di vetro del diametro interno di 15 mm. almeno. Questa dovrà potersi disporre parallelamente alla scala graduata per verificare, quando occorra, l'esattezza della scala medesima. La capacità utile della campana sarà non minore di 500 litri, ed il suo diametro interno non maggiore di 80 centimetri. Sarà sospesa ad un nastro accavallato sopra una puleggia fissa in modo che l'asse della campana rimanga verticale e la campana stessa si sposti sempre verticalmente.

La campana dovrà essere munita di contrappesi per regolare la pressione del gas, la quale deve essere indicata da apposito manometro.

Inoltre vi saranno mezzi automatici atti a mantenere costanti, durante l'operazione, tanto il livello dell'acqua, quanto la pressione del gas nell'interno della campana.

Art. 44.

Accanto al gasometro deve trovarsi una solida tavola orizzontale di metallo o di pietra, col piano superiore scanalato longitudinalmente, per lo scolo dell'acqua, che esce dai misuratori.

Parallelamente ai lati maggiori della tavola medesima devono trovarsi il tubo con le chiavette ed i manometri in conformità dell'articolo 42; e la luce del tubo e delle chiavette deve essere commisurata alla erogazione massima dei misuratori sottoposti alla verificazione.

A ciascuna estremità del tubo portante le chiavette è applicato uno dei misuratori regolatori, muniti di quadranti divisi in 100 parti corrispondenti ciascuna ad un litro; dopo il secondo di questi misuratori dev'essere applicata una chiavetta a vite.

Art. 45.

I manometri devono essere ad aria libera e formati da tubi di vetro col diametro interno di un centimetro almeno, e devono avere una scala divisa in millimetri.

Art. 46.

Per la verificazione dei misuratori dovranno essere posti a disposizione del verificatore metrico un termometro, un contasecondi, un livello a bolla d'aria, tubi di gomma elastica vulcanizzata muniti di raccordi metallici per tutte le portate dei misuratori, e gli altri attrezzi occorrenti, compresa la lega da saldatore, per l'applicazione dei bolli. Dovrà anche esser messo a disposizione del verificatore il personale necessario per riempire d'acqua i misuratori, per disporli alla verificazione e per bollarli.

Pesi

Disposizioni generali

Art. 47.

I pesi dal gramma fino al doppio decagramma inclusivi devono essere di ottone o di altre sostanze metalliche, che non siano più facilmente alterabili dell'ottone; quelli superiori al doppio decagramma possono essere anche di ghisa.

I pesi possono essere nichelati, dorati, od in generale ricoperti con uno strato di altri metalli, che ne rendano meno alterabile la superficie, purchè tale strato sia perfettamente aderente e ottenuto per deposizione galvanica o con altro metodo equivalente.

La sostanza di cui sono formati i pesi deve essere di struttura compatta, omogenea e presentare la superficie liscia.

Ogni peso deve portare l'indicazione del suo valore in cifre arabiche seguito dal nome italiano del peso, per intero, od abbreviato ma non più di quanto segue:

per chilogramma, chilog., o kg.;
per ettogramma, ettog.;
per gramma, gr.;
per decigramma, dg.;
per centigramma, cg.;
per milligramma, mg.

Per i pesi dal gramma al milligramma può bastare la sola cifra, che indica il valore in milligrammi.

La marca di fabbrica per i pesi inferiori all'ettogramma dovrà essere impressa sul fondo; per gli altri sarà impressa sulla faccia superiore.

Art. 48.

I pesi dal gramma al doppio decagramma inclusivi devono avere la forma di cilindro retto a base circolare, munito di bottone nella parte superiore.

I pesi maggiori del doppio decagramma possono avere forma di cilindro retto a base circolare ovvero di tronco di piramide retta a basi parallele aventi figura di rettangolo o di esagono regolare, e saranno muniti, nella faccia superiore, di un bottone, ovvero di un uncino o di un anello metallico.

I pesi potranno avere anche la forma di tronco di cono cavo per potere esser introdotti uno nell'altro, e in questo caso dovranno essere d'ottone o di altro metallo non più alterabile dell'ottone e dovranno essere conformi ai modelli depositati presso gli Uffici metrici.

Art. 49.

Le dimensioni dei pesi a forma di cilindro o di tronco di piramide, e le tolleranze sulle dimensioni stesse sono indicate nella seguente tabella:

NOME DEI PESI	PESI CILINDRICI					PESI A TRONCO DI PIRAMIDE									
	di ottone			di ghisa		a base rettangolare					a base esagonale			
						Lati della base		Lati della faccia superiore						
	Diametro del cilindro	Altezza del cilindro	Tolleranza	Diametro o altezza del cilindro	Tolleranza	Lunghezza	Larghezza	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lato della base	Lato della faccia superiore	Altezza	Tolleranza
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
Mezzo quintale = 50 chil.	190	190	4	198	5	318	210	288	181	136	152	140	140	5
Doppio miriagramma = 20 id.	142	142	4	149	4	245	157	221	133	100	112	103	103	4
Miriagramma = 10 id.	114	114	3	120	4	195	125	175	106	79	89	82	82	4
Mezzo miriagramma = 5 id.	90	90	3	94	3	154	99	139	84	63	72	66	66	3
Doppio chilogramma = 2 id.	66	66	2	71	3	114	73	103	62	46	53	48	48	3
Chilogramma	52	52	2	55	3	90	58	82	49	37	42	39	39	3
Mezzo chilogramma = 500 grammi	41	41	1	43	2	72	46	65	39	29	34	31	31	2
Doppio ettogramma = 200 id.	30	30	1	32	2	53	34	48	29	22	26	23	23	2
Ettogramma = 100 id.	24	24	1	25	1	42	27	38	23	17	20	18	18	1
Mezzo ettogramma = 50 id.	19	19	1	20	1	33	21	30	18	14	16	14	14	1
Doppio decagramma = 20 id.	17	8,5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Decagramma = 10 id.	13	6,5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mezzo decagramma = 5 id.	11	5,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Doppio gramma = 2 id.	10	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gramma	7	1,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nei pesi cilindrici muniti di bottone, l'altezza di questo dovrà essere la metà del diametro.

Art. 50.

I pesi dal decagramma in su potranno avere una massa di correzione in apposita cavità, che sbocchi sul fondo del peso.

Per quelli dal decagramma al doppio ettogramma questa cavità potrà anche restare aperta, ma in questo caso dovrà essere di forma tale da poter ricevere e conservare in modo permamente la massa di correzione, la quale dovrà essere di piombo e stagno o di piombo antimoniato, e su di questa saranno impressi i bolli di verificazione.

Salva questa eccezione, la cavità destinata a ricevere la massa di correzione sarà chiusa da una vite in modo da potervi applicare i bolli di verificazione secondo le prescrizioni dell'articolo 5. Il fondo sarà munito di un orlo sporgente, e dovrà avere una grossezza tale da comprendere non meno di quattro passi della madrevite.

Una piccola cavità, praticata metà nel corpo del peso e metà sulla testa della vite, riceverà una goccia di stagno e piombo o di piombo antimoniato per uno dei due bolli di verificazione prima. Questo bollo potrà essere sostituito da quelli periodici nelle successive verificazioni.

Se il peso è munito di bottone avvitato sulla faccia superiore, la cavità dovrà sboccare su questa faccia invece che sul fondo, e il bottone servirà a chiudere la cavità stessa, e sarà fissato con una spina di rame, sulla cui testa, accecata a fiore della superficie, sarà impresso il bollo di verificazione.

Art. 51.

I pesi minori di mezzo chilogramma devono essere di un solo getto; e per quelli maggiori di due ettogrammi e formati di ottone o di altro metallo non più alterabile dell'ottone, la massa di getto, compresa la vite di chiusura della massa di correzione, deve essere in quantità non minore di quella qui sotto indicata.

Per i pesi di forma cilindrica:

da mezzo chilogramma almeno $^6/_{10}$ del peso totale
da 1 e 2 chilogrammi id. $^5/_{10}$ id.
per pesi maggiori id. $^4/_{10}$ id.

Per i pesi di forma non cilindrica almeno $^6/_{10}$ del peso totale.

Art. 52.

Nei pesi muniti di anello o di uncino, questo sarà infilato in un occhiello, che potrà essere di un solo getto col peso od essere unito inseparabilmente a questo. L'occhiello potrà anche essere avvitato od infisso, ed in tal caso sarà fissato con una spina di rame, nel modo indicato all'articolo 50 per il bottone.

L'uncino dovrà essere inseparabile dall'occhiello e, quando occorra, l'inseparabilità sarà garantita coi bolli di verificazione.

L'uncino potrà anche essere unito rigidamente col peso senza l'occhiello; e dovrà essere garantito coi bolli di verificazione.

L'anello dovrà essere tutto di un pezzo o saldato mediante bollitura.

Nei pesi di forma tronco-piramidale, la testa dell'occhiello non dovrà sporgere dal piano di un orlo, che cingerà la faccia superiore del peso.

L'anello dovrà potersi collocare in una scanalatura incavata sulla faccia stessa.

Art. 53.

I pesi di ghisa saranno di un solo getto a superficie unita, ed avranno una cavità, secondo le prescrizioni dell'articolo 50, destinata a ricevere la massa di correzione.

L'uncino o l'anello saranno applicati con le norme stabilite per i pesi di ottone.

Sulla faccia superiore o sul fondo saranno fatti tre fori, in due dei quali saranno fortemente incastrati tondini di rame, che facciano una superficie continua col peso, sui quali saranno impressi i bolli di prima verificazione, e l'altro sarà riempito di piombo e stagno ovvero di piombo antimoniato per l'applicazione di quelli di verificazione periodica.

Art. 54.

Affinchè si possa verificare se siano soddisfatte tutte le condizioni prescritte per i pesi che avranno la massa di correzione, i fabbricanti dovranno presentarli all'Ufficio metrico prima di finirli.

Frazioni del gramma

Art. 55.

Le frazioni del gramma si faranno di lastra metallica (ottone o altro metallo di non maggiore alterabilità) abbastanza grossa per ricevere e ritenere l'impronta dell'indicazione del loro valore; e saranno a contorno poligonale, con un lembo rialzato.

Alla serie delle frazioni del gramma si potrà aggiungere il gramma, fatto pure di lastra.

Il pezzo maggiore di ciascuna serie dovrà essere fatto in modo da ricevere anche i bolli di verificazione.

Marchi per pesare le monete

Art. 56.

È permesso l'uso dei marchi, che servono a riconoscere il giusto peso delle monete in corso, a condizione che ciascuno di essi porti scritto il nome della corrispondente moneta e l'indicazione del suo peso approssimato fino al milligramma.

Questi marchi saranno massicci e d'un solo pezzo di ottone o di altro metallo non più alterabile dell'ottone; avranno forma di un tronco di piramide secondo i modelli depositati presso gli Uffici metrici, od anche quella di un disco circolare.

Il nome della moneta, il valore del peso ed i bolli di verificazione si porranno, possibilmente, sulla medesima faccia.

Tolleranze nei pesi

Art. 57.

Nei pesi sono tollerati gli errori in più, indicati nella seguente tabella:

PESI			TOLLERANZE
			Grammi
Mezzo quintale	= 50	chilogrammi	5.0
Doppio miriagramma	= 20	id.	4.0
Miriagramma	= 10	id.	2.5
Mezzo miriagramma	= 5	id.	1.25
Doppio chilogramma	= 2	id.	0.60
Chilogramma			0.40
Mezzo chilogramma	= 500	grammi	0.25
Doppio ettogramma	= 200	id.	0.10
Ettogramma	= 100	id.	0.06
Mezzo ettogramma	= 50	id.	0.05
Doppio decagramma	= 20	id.	0.03
Decagramma	= 10	id.	0.02
Mezzo decagramma	= 5	id.	0.010
Doppio gramma	= 2	id.	0.005
Gramma			0.005
Mezzo gramma	= 500	milligrammi	0.003
Doppio decigramma	= 200	id.	0.002
Decigramma	= 100	id.	0.001
Mezzo decigramma	= 50	id.	0.000.5
Doppio centigramma	= 20	id.	0.000.5
Centigramma	= 10	id.	0.000.5
Mezzo centigramma	= 5	id.	0.000.25
Doppio milligramma	= 2	id.	0.000.2
Milligramma			0.000.1

Tolleranze nei marchi per pesare le monete

Art. 58.

Nei marchi, che servono a riconoscere il giusto peso delle monete, sono tollerati gli errori in più od in meno, indicati nella seguente tabella:

MONETE	Peso della moneta		Peso giusto della moneta e del marco	Tolleranza sul peso del marco
	crescente	calante		
	Grammi	Grammi	Grammi	Milligrammi
Lire 100 di oro . . .	32.29031	32.22581	32.25806	5
» 50 » . . .	16.14515	16.11291	16.12903	4
» 20 » . . .	6.46451	6.43871	6.45161	3
» 10 » . . .	3.23225	3.21935	3.22580	2
» 5 » . . .	1.61774	1.60806	1.61290	1
» 5 di argento .	25.075	24.925	25	5
» 2 » .	10.050	9.950	10	4
» 1 » .	5.025	4.975	5	3
» 0,50 » .	2.5175	2.4825	2.500	2

Strumenti per pesare

Disposizioni generali

Art. 59.

Gli strumenti per pesare, carichi o scarichi, devono avere una posizione di equilibrio stabile detta *posizione normale*, alla quale devono ritornare dopo compiute le oscillazioni ad essi impresse. Un indice, invariabilmente unito allo strumento, deve accusare la posizione normale.

Qualora sotto il carico massimo lo strumento non assuma esattamente la posizione normale, questa dovrà ottenersi con l'aggiunta o con la sottrazione di un peso uguale a quello corrispondente alla sensibilità di cui all'articolo 64. Se questo non avverrà lo strumento non sarà ritenuto esatto.

Art. 60.

Gli spigoli dei perni a coltello, o *coltelli*, di ogni giogo e di ogni leva debbono essere paralleli fra di loro e giacere in un medesimo piano; questo dovrà essere orizzontale quando lo strumento trovasi nella posizione normale. I coltelli di una delle leve portanti il tavolato nelle bilancie e stadere a bilico e a ponte-bilico saranno paralleli fra loro, ma potranno giacere in piani diversi.

I coltelli devono essere rettilinei e rigidamente connessi con le leve.

Per le portate non superiori ai 50 chilogrammi, alle sospensioni con coltello rettilineo, possono essere sostituite quelle con coltello ad arco e gancio arrotondato nel luogo di contatto.

Art. 61.

Tutte le leve devono essere di materiale duro, resistente e poco alterabile, come il ferro, l'acciaio, la ghisa, l'ottone, il bronzo, ecc., e di dimensioni tali da non subire, sotto l'azione dei carichi massimi, deformazioni elastiche, che alterino la sensibilità e la esattezza dello strumento oltre i limiti di tolleranza consentiti dal presente Regolamento.

I coltelli, i cuscinetti ed i ganci devono essere così duri al luogo d'accoppiamento da non essere facilmente intaccati da una buona lima.

Art. 62.

Gli strumenti comuni per pesare, salvo l'eccezione di cui all'articolo 66, devono portare l'indicazione chiara, durevole ed in luogo ben visibile, della loro portata massima. Tale indicazione sarà fatta in lettere mediante impressione e sarà seguita dalle parole *chilogrammi* o *grammi* oppure dalle loro abbreviazioni *chilog., kg.* o *gr.* Soltanto nelle stadere senza pesi di rapporto la portata massima potrà essere espressa in cifre.

Quando la parte su cui si trovano le suddette indicazioni è di ferro, di acciaio o di ghisa, essa sarà, in prossimità delle medesime, attraversata da una spina di rame con le due estremità acceccate per applicarvi il bollo di verificazione prima.

Art. 63.

Gli strumenti per pesare devono essere conformati in modo che un dato peso, comunque collocato sull'apposito sostegno (piatto, piattaforma, ecc.), dia sempre lo stesso risultato, entro i limiti dell'esattezza di cui all'articolo 59.

Tutti i ganci che congiungono le diverse parti dello strumento dovranno essere inseparabili da uno dei pezzi con cui si accoppiano.

Sensibilità degli strumenti per pesare

Art. 64.

Per la sensibilità degli strumenti per pesare sono stabilite le norme seguenti:

a) le bilancie semplici a bracci uguali, di portata non superiore ai 50 grammi, devono dare uno spostamento visibile dell'indice quando si aggiunga, su uno dei piatti, un peso di due milligrammi;

b) le bilancie semplici a bracci uguali, di portata superiore ai 50 grammi, devono dare uno spostamento dell'indice di almeno mezzo centimetro con l'aggiunta su uno dei piatti dei seguenti pesi:

Per portate fino a	500 gr.		$^1/_{4000}$ del carico massimo.
Per portate da oltre	500 a	1000 gr.	0,5 grammi
Id.	1000 a	5000 gr.	$^1/_{2000}$ del carico massimo.
Id.	5000 a	10000 gr.	2,5 grammi.
Per portate maggiori di 10000 gr.			$^1/_{4000}$ del carico massimo;

c) le bilancie composte a sospensione inferiore e a bracci uguali devono dare lo stesso spostamento dell'indice con l'aggiunta di pesi doppi di quelli indicati al comma precedente;

d) le bilancie semplici e composte a bracci disuguali e le stadere dovranno dare lo stesso spostamento dell'indice con l'aggiunta o con la sottrazione dei seguenti pesi:

Per portate fino a	5 kg.		$^1/_{250}$ del carico massimo.
Per portate da oltre	5 fino a	10 kg.	20 grammi.
Id.	10 id.	100 kg.	$^1/_{400}$ del carico massimo.
Id.	100 id.	200 kg.	200 grammi.
Id.	200 id.	1000 kg.	$^1/_{1000}$ del carico massimo.
Id.	1000 id.	2000 kg.	1 kg.
Id.	2000 id.	10000 kg.	$^1/_{2000}$ del carico massimo.
Id.	10000 id.	25000 kg.	5 kg.
Per portate magg. di 25000 kg.			$^1/_{5000}$ del carico massimo.

Inoltre nelle stadere lo spostamento di almeno mezzo centimetro dell'indice deve avvenire quando il romano o il nonio, se vi è, si sposta di una tacca.

Bilancia semplice a bracci uguali

Art. 65.

Nelle bilancie semplici a bracci uguali, i due bracci del giogo devono avere la stessa forma e le stesse dimensioni.

L'indice dovrà essere perpendicolare al piano dei coltelli e fissato alla metà del giogo.

I bolli di prima verificazione dovranno essere apposti sul giogo e sui piatti, e l'indicazione della portata massima dovrà trovarsi essa pure tanto sul giogo quanto sui piatti.

Art. 66.

Nelle bilancie di portata non superiore ai 50 grammi, ed, in generale, in quelle destinate a pesate di maggior precisione, è permessa l'aggiunta di regolatori dei movimenti dei bracci e di piccole masse, con le quali si possa spostare il centro di gravità del giogo per regolare lo strumento.

Sopra queste bilancie si potrà omettere l'indicazione della portata, ed in esse i bolli di verificazione prima e periodica potranno essere apposti, anzichè sul giogo e sui piatti, sulla base o sulla custodia. Per i pesi che accompagnano queste bilancie i bolli di verificazione prima e periodica si potranno apporre sulla custodia.

Art. 67.

Il giogo deve assumere la posizione normale, sia da solo, sia coi piatti vuoti, e anche quando i piatti siano caricati di pesi uguali al massimo carico.

Bilancia semplice a bracci disuguali

—

Art. 68.

Nelle bilancie semplici a bracci disuguali il rapporto fra i carichi applicati ai due punti di sospensione sarà da 1 a 2, o da 1 a 5, o da 1 a 10, o da 1 a 20, o da 1 a 50 e sarà impresso o inciso sul giogo, in prossimità del perno di sospensione dei pesi di rapporto, nel seguente modo: 1 vale 2, 1 vale 5, 1 vale 10, ecc., a seconda dei casi.

Per i bolli di verificazione e per la indicazione della portata massima saranno osservate le prescrizioni stabilite dall'articolo 65 per le bilancie a bracci uguali.

Art. 69.

Al giogo si potrà aggiungere una massa di correzione, la quale si sposti parallelamente ad esso per mezzo di una madrevite carcerata, che non possa essere girata se non con l'aiuto di apposita chiave.

La massa di correzione dovrà potersi infilare in un modo solo nell'asta, ed un bollo di verificazione prima impedirà di separare la madrevite dalla massa stessa.

Bilancie composte a sospensione inferiore od a pendolo

—

Art. 70.

La bilancia composta è a sospensione inferiore quando i due piatti sono collocati al di sopra del giogo, col mezzo di leve, ganci e montanti.

Quando il giogo oscilla, i piatti si devono muovere conservandosi paralleli a sè stessi.

Art. 71.

I sostegni dei piatti devono portare due indici, che si trovino dirimpetto l'uno all'altro ed al medesimo livello quando il giogo sia nella posizione normale.

I gioghi composti dovranno essere formati di parti invariabilmente collegate fra loro.

L'indicazione della portata massima sarà impressa sul coltello principale o sul giogo, ed anche sui piatti.

Il coltello principale oppure un braccio del giogo saranno attraversati da una spina di rame accecata alle due estremità sulle quali, oltre che sui piatti, saranno impressi i bolli di prima verificazione.

Art. 72.

Se i bracci sono uguali, il giogo si deve disporre nella posizione normale, da solo, con le attinenze e coi carichi. La posizione normale deve mantenersi anche invertendo il giogo o scambiando le leve ausiliarie.

Se i bracci sono disuguali questa condizione deve essere soddisfatta quando la bilancia è scarica, o carica nel determinato rapporto per il quale essa è costruita. I valori di questo rapporto dovranno essere quelli stabiliti all'articolo 68 per le bilancie semplici a bracci disuguali.

Bilancia portatile, a piattaforma, detta a bilico

—

Art. 73.

La bilancia portatile, a piattaforma, detta anche a bilico, consta di un giogo, ad un braccio del quale si applicano i pesi; all'altro braccio si applica il carico mediante un sistema di leve che portano una piattaforma.

Quando il giogo oscilla, la piattaforma deve subire spostamenti in direzione verticale, conservandosi sempre parallela a sè stessa.

Un congegno apposito deve indicare l'orizzontalità della piattaforma.

Le bilancie di cui nel presente articolo, possono avere la massa di correzione come è stabilito dall'articolo 69.

Art. 74.

Il rapporto fra i pesi e il carico sarà uno dei seguenti: da 1 a 5, da 1 a 10, da 1 a 20, da 1 a 50, da 1 a 100, da 1 a 200, da 1 a 500, da 1 a 1000, da 1 a 2000 e sarà scritto sull'asta vicino al perno, al quale si applicano i pesi di rapporto, nel seguente modo: 1 vale 5, 1 vale 10, ecc., a seconda dei casi.

Art. 75.

La bilancia deve assumere la posizione normale quando è scarica e quando i pesi ed il carico sono nel rapporto, che sarà impresso od inciso sul giogo nel modo indicato all'articolo precedente, e deve avere la sensibilità stabilita dall'articolo 64, lettera *d*.

Bilancia fissa, a piattaforma, detta a ponte-bilico

—

Art. 76.

La bilancia fissa, a piattaforma, detta anche a ponte-bilico, è dello stesso tipo delle precedenti, salvo che è fissa sul posto e quindi può mancare del mezzo che indica se la piattaforma è orizzontale; ma deve soddisfare a tutte le altre condizioni prescritte dagli articoli precedenti, relative alle bilancie a bilico. Questa bilancia potrà anche essere costruita col rapporto da 1 a 5000.

Stadere semplici

—

Art. 77.

La stadera semplice ad una portata si compone: di un giogo, munito di due coltelli, che ha il braccio più lungo (asta) graduato, di un peso, detto *romano*, spostabile sul braccio lungo; di un indice e di due trutine con relativo gancio, per sospendere con una il giogo e con l'altra i carichi.

Art. 78.

Quando l'asta è orizzontale deve essere orizzontale anche il piano che passa per gli spigoli dei due coltelli; in tal caso la stadera è nella posizione normale.

L'indice deve far parte dell'asta od esservi saldato a forte e deve essere lungo almeno un quindicesimo della lunghezza dell'asta quando questa non superi in lunghezza il metro, e almeno 7 centimetri nei casi di aste di lunghezza maggiore.

Quando la stadera è in posizione normale, l'indice deve essere nascosto per intero dalla trutina di sospensione del giogo.

Art. 79.

L'asta è divisa in intervalli uguali non minori di due millimetri per mezzo di *tacche*, abbastanza profonde perchè il romano, applicato col tagliente su una di esse, non scorra in causa di piccole oscillazioni del giogo intorno alla posizione normale. Ogni intervallo deve rappresentare uno dei pesi enumerati nella tabella *B*, annessa alla legge.

I fondi delle *tacche* devono essere allineati e la graduazione deve arrivare fino al termine dell'asta.

All'asta può essere sostituito un disco, alla cui periferia si muo-

vano il romano da una parte ed il nonio dall'altra. Il disco sarà graduato in modo che le divisioni corrispondano a' pesi della tabella *B*.

I numeri segnati sull'asta, o sul disco, saranno in progressione aritmetica e i tratti ad essi corrispondenti saranno più lunghi degli altri.

Art. 80.

Nelle stadere ad una sola portata è ammesso un contrappeso di correzione sul giogo. Il contrappeso sarà chiuso fra due borchie assicurate nel loro centro per mezzo di una spina avente sezione quadrata e ribadita alle due estremità. Se la spina è di ferro, le ribaditure verranno coperte di piombo o stagno per applicarvi i bolli di prima verificazione.

Per le stadere che cominciano con la tacca zero, la massa di correzione potrà farsi anche secondo le norme dell'articolo 69.

Art. 81.

La stadera semplice può essere anche a due portate. La posizione normale è definita per la seconda portata come per la prima, in conformità di quanto è disposto dall'articolo 78. La prima tacca della seconda portata deve essere tale da non interrompere la continuità della scala della prima.

Entrambe le graduazioni devono estendersi su tutta la lunghezza dell'asta.

Art. 82.

Il romano deve essere di getto, di ghisa, di ottone o di altra lega ugualmente resistente, e sarà inseparabilmente unito al proprio cursore, al quale verrà assicurato con opportuni bolli. Potrà avere una cavità interna per la massa di correzione, e questa cavità sarà chiusa con le stesse norme stabilite per i pesi all'articolo 50. Potrà anche essere a manicotto ed in questo caso dovrà avere un indice che permetta la lettura delle pesate.

Per le stadere *a mano*, il romano deve essere inseparabile dall'asta, la quale terminerà quindi con una testa.

Le stadere, oltre al romano, possono avere anche un nonio il cui peso abbia, con quello del relativo romano, uno dei rapporti seguenti: $^1/_2$ - $^1/_5$ - $^1/_{10}$ - $^1/_{20}$ - $^1/_{50}$ - $^1/_{100}$ ecc.

Art. 83.

Sul braccio minore e sul romano devono essere impresso, nel modo indicato all'articolo 62, le indicazioni della portata massima corrispondente all'ultima tacca segnata sull'asta, premettendo alle indicazioni stesse la parola *portata* o la lettera *P*.

Per queste indicazioni sono permesse le abbreviazioni enumerate all'articolo 47.

Se il romano è separabile dall'asta, il suo peso, espresso in grammi e preceduto dalla parola *romano* o dalla lettera *R*, dovrà essere impresso tanto su di esso o sul cursore, quanto sul braccio corto della stadera. Nell'indicazione di questo peso potranno essere tralasciate le frazioni di gramma.

Art. 84.

Le catene che si usano come accessorî di alcune stadere per eseguire pesate speciali, quando ne sono disgiunte o possono disgiungersi, devono essere considerate come pezzi a parte del tutto indipendenti; e le stadere saranno considerate e verificate come costituenti un tutto a sè, indipendentemente dalle catene medesime, le quali, quando verranno usate, dovranno formare tara del peso indicato dalle stadere.

Art. 85.

Alle stadere possono essere applicati uno o più pesi di rapporto per aumentarne la portata come all'articolo 74, ed in tal caso l'asta deve avere la tacca corrispondente al carico zero.

I valori di questi pesi devono essere fra quelli della tabella *B* annessa alla legge.

Le stadere, sia semplici, sia a rapporto, possono avere più aste graduate coi relativi romani.

Stadera a bilico ed a ponte-bilico

Art. 86.

Le stadere che hanno più aste o leve possono anche essere a sospensione inferiore. Si chiamano anche a bilico od a ponte bilico, secondo che sono portatili o fisse.

Per queste stadere valgono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti per le corrispondenti bilancie a piattaforma e per le stadere, in quanto sono ad esse applicabili.

Disposizioni transitorie.

Art. 87.

Gli strumenti metrici non contemplati nel presente Regolamento, la cui costruzione fu autorizzata con decreto Reale o Ministeriale, e che sono già muniti dei bolli di prima verificazione, continueranno ad essere ammessi alla verificazione periodica.

Gli stessi strumenti saranno anche ammessi alla verificazione prima entro un anno dall'applicazione del presente Regolamento. Spirato questo termine le autorizzazioni date si intenderanno revocate, e gli strumenti medesimi non potranno più essere costruiti se non intervenga una nuova autorizzazione, previo l'adempimento delle formalità prescritte dagli articoli 6 e 7.

Art. 88.

Le disposizioni o concessioni sulla fabbricazione metrica contrarie alle norme contenute nel presente Regolamento sono abrogate.

Art. 89.

Gli strumenti metrici, che non corrispondono alle disposizioni del presente Regolamento, ma che siano stati costruiti secondo le norme di quello approvato col R. decreto del 24 marzo 1892, n. 200, saranno ancora ammessi alla verificazione prima e periodica, purchè siano presentati alla prima verificazione entro l'anno 1903.

Gli strumenti metrici e i misuratori dei gas, i quali all'atto dell'attuazione del presente Regolamento sono muniti dei bolli di verificazione prima, continueranno ad essere ammessi alle verificazioni successive.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio
BACCELLI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto col quale il Prefetto di Roma propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Villa Santo Stefano, pel fatto che tutti i suoi componenti, ad eccezione del presidente, si sono dimessi, e non si sono trovati, nonostante i ripetuti tentativi del Consiglio comunale, cittadini disposti ad accettare la carica;

Veduti gli atti ed il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed il relativo Regolamento amministrativo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che s'intendono qui integralmente riportati;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Villa Santo Stefano è sciolta, e ne è affidata la temporanea gestione, pel termine dalla legge prescritto, alla locale Giunta municipale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

1902.

Ordinanza di Sanità Marittima — N. 12

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Constatata ufficialmente la comparsa della peste bubbonica a Costantinopoli;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Venezia 19 marzo 1897;

Veduta la legge 22 dicembre 1888, n. 5849;

Decreta:

I porti del Bosforo sono dichiarati infetti di peste bubbonica e le provenienze dai medesimi sono sottoposte alle prescrizioni dell'Ordinanza di sanità marittima 23 febbraio 1902, n. 5.

I signori Prefetti delle provincie marittime del Regno sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Data a Roma, addì 1° luglio 1902.

Il Ministro
GIOLITTI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,261,636 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 50 annue, al nome di Ferdeghini *Carolina* di Francesco, moglie di *Garfoglio* Stefano, domiciliata a Spezia (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ferdeghini *Angiola, vulgo Carolina*, di Francesco, moglie di *Gaffoglio* Stefano, domiciliata a Spezia (Genova), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 032,693 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, (iscrizione mista), per L. 100, al nome di *Euteri* Rocco-Maria fu Raffaele, domiciliato in Serra San Bruno (Catanzaro), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Cuteri* Rocco-Maria fu Raffaele, domiciliato in Serra San Bruno (Catanzaro), vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO.

Rilascio di una nuova serie di cedole alle Obbligazioni per la ferrovia di Cuneo della emissione stabilita dal R. decreto 21 agosto 1857, passate a carico dello Stato per gli effetti del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821 (debito incluso nel Gran Libro con la legge 5 maggio 1870, n. 5632)

Col distacco della cedola n. 90 (scadenza 1° luglio 1902) rimanendo privo di cedole le Obbligazioni per la ferrovia di Cuneo della emissione 1857, è stato stabilito di unire alle medesime un nuovo foglio di 32 cedole, da quella n. 91 (scadenza 1° gennaio 1903) a quella n. 122 (scadenza 1° luglio 1918).

Si avvertono pertanto i possessori di tali Obbligazioni, che, per ottenere il nuovo foglio di cedole loro spettante, potranno, a cominciare dal 1° luglio 1902, presentarle prive di cedole o direttamente a questa Direzione Generale, oppure a mezzo delle Sezioni di R. Tesoreria, presso gli stabilimenti della Banca d'Italia ne, capiluoghi di provincia, descritte in ordine progressivo di numero d'iscrizione su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta, in modo chiaro, dal richiedente, col suo nome, cognome, paternità e domicilio, e con l'indicazione della Sezione di R. Tesoreria da cui si desidera sia fatta la riconsegna delle Obbligazioni munite del nuovo foglio di cedole.

L'Ufficio cui verranno presentate le obbligazioni ne rilascerà analoga ricevuta, munita del bollo dell'Ufficio stesso; ed il presentatore dovrà conservarla per restituirla all'atto del ritiro delle Obbligazioni stesse munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, il 15 giugno 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro ***(Portafoglio)***

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 4 luglio, in lire 101,31.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti

nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio).*

3 luglio 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	103,07 1/2	101,07 1/2
	4 1/2 % *netto*	111,36 1/2	110,24
	4 % *netto*	102,74 5/8	100,74 5/8
	3 % *lordo*	69,13 3/8	67,93 3/8

CONCORSI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visti gli articoli 2, 3, 4 della legge 8 giugno 1890, n. 6878 (serie 3ª), sull'ammissione e sulle promozioni nella magistratura, e 3 a 13 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279 (serie 3ª), contenente le disposizioni per l'esecuzione della legge stessa, nonchè il R. decreto 15 agosto 1893, n. 484, contenente alcune modificazioni alle disposizioni anzidette;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 150 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda in carta da bollo al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti entro il 15 agosto 1902, col mezzo del procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono.

Art. 3.

La domanda, scritta e firmata dall'aspirante, indicherà con precisione il domicilio del medesimo.

Inoltre dovrà essere corredata dalla *copia integrale* dell'atto di nascita, e dai documenti atti a provare che l'aspirante:

1.° è cittadino italiano;

2.° ha l'esercizio dei diritti civili;

3.° ha conseguita la laurea in giurisprudenza in una Università italiana;

4.° non trovasi in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 e 8, nn. 2, 3, 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª), modificata con l'articolo 32 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª).

Gli aspiranti che già appartengono all'ordine giudiziario sono dispensati dell'obbligo di produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2 e 4.

Art. 4.

Il concorso avrà luogo nella capitale del Regno, mediante esame secondo le norme stabilite negli articoli 5 a 13 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279, con le modificazioni disposte dal successivo R. decreto 15 agosto 1893, n. 484.

L'esame consiste:

1.° in una prova scritta su ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

a) filosofia del diritto e storia del diritto italiano;

b) diritto romano;

c) diritto costituzionale ed amministrativo;

d) diritto e procedura civile;

e) diritto commerciale;

f) diritto e procedura penale;

2.° in una prova orale sulle materie dell'esame scritto, ed inoltre sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 13, 14, 15, 17, 18 e 19 novembre 1902, alle ore 9.

Art. 6.

Per essere dichiarato idoneo è necessario che il candidato abbia conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali non meno di centonovantasei punti sopra duecentottanta, sempre che abbia riportati almeno dodici voti su venti nello singolo prove scritte ed orali.

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei che avranno compiuti i 21 e non ancora i 30 anni di età, conseguiranno i posti messi a concorso nell'ordine della loro classificazione.

In caso di parità di voti saranno preferiti i più anziani di laurea, ed in caso di parità di data anche della laurea, i più anziani di età.

I concorrenti che avranno riportato i pieni voti in tutte le materie dell'esame, ed avranno ottenuta una dichiarazione di merito distinto da parte della Commissione, saranno nominati uditori con precedenza ad ogni altro; essi godranno, appena nominati, di una indennità di lire 1,500 all'anno e potranno presentarsi all'esame pratico per l'abilitazione alle funzioni giudiziare dopo un solo anno di uditorato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1902.

Il Ministro
F. COCCO-ORTU.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 3 luglio 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta (ore 15).

ARRIVABENE, **segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.**

Sunto di petizione ed elenco di omaggi.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del sunto di una petizione e dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per completare le opere di risanamento della città di Napoli » (N. 115).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, si approvano i primi sette articoli del progetto.

CAVALLI, all'articolo 8, ricorda che nella discussione del 1884, su proposta dell'allora deputato Nervo e sua, accettata anche dal relatore, De Zerbi, il ministro dell'interno promise che nel Regolamento sarebbe stata inclusa una disposizione riguardante la sorveglianza del Ministero sui lavori del risanamento di Napoli.

Il Ministero, adempiendo all'impegno preso, per due o tre anni ha presentato le relazioni che il municipio di Napoli dava dei suoi lavori, ma in seguito le cose cambiarono, ed il Parlamento non ebbe più alcuna notizia del modo con cui erano spesi i denari dello Stato.

Ora, l'oratore raccomanda al ministro dell'interno che non assuma la responsabilità, di cui all'articolo 8, nel modo come l'assunse il ministro del 1884.

GIOLITTI, ministro dell'interno. Nota che le opere attualmente saranno compiute in modo diverso da quello stabilito nel 1884, ed assicura l'on. Cavalli che le disposizioni regolamentari, volute dall'articolo 8, saranno formulate nel senso da lui desiderato.

CAVALLI. Ringrazia il ministro dell'interno delle date assicurazioni, e ne prende atto.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 8, ultimo del progetto, che è approvato.

Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per l'assetto del bilancio del Comune di Napoli » (N. 116).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Avverte che nell'articolo 2 è incorso un errore di stampa; invece di L. 2,500,000 deve leggersi L. 9,500,000.

Dichiara aperta la discussione generale.

CAVASOLA. Esordisce dichiarando che tratterà dei progetti per Napoli da un punto di vista obiettivo e di esclusivo interesse politico, come si addice ad Assemblea politica.

Dimostra che difatti eminentemente politico è l'interesse di far argine al discredito che ha colpito tutta Napoli, e ai falsi giudizi e alle diffidenze, che possono turbare la buona armonia tra regione e regione.

Anche oggi si crede in buona fede nella maggior parte d'Italia, che si abbia a soccorrere Napoli, non per difficoltà su di essa accumulate da circostanze e da condizioni ineluttabili, ma per dissipazione e peggio.

Tale erronea opinione ha avuto un'eco recente in quest'aula.

Le parole del senatore Cavalli giustificano il suo intervento.

L'impressione sfavorevole è stata prodotta principalmente dal modo come sono stati riferiti e commentati dalla Commissione d'inchiesta i contratti stipulati dalla cessata Amministrazione comunale per i pubblici servizi delle tramvie, della illuminazione pubblica, dell'acqua del Serino, del prestito di 4 milioni con la Cassa depositi e prestiti.

L'oratore, che in quelle contrattazioni ebbe parte diretta e ne conosce con esattezza i particolari, si considera in dovere di ristabilire intorno ad essi la pura verità.

Quando egli andò a Napoli nel 1896 le tramvie erano a trazione animale, la luce elettrica al prezzo di 76 centesimi per kilowatt-ora per la illuminazione pubblica e a L. 1,30 per la privata; il gas a 34 centesimi il metro cubo. D'accordo col sindaco Campolattaro si formò il programma di valersi della trasformazione elettrica dei trams per avere a disposizione del municipio una forte riserva di energia elettrica; premere con questa per ottenere una forte riduzione sui prezzi della luce elettrica; e con i prezzi miti di questa forzare la mano per la diminuzione del prezzo del gas.

Dopo lunghe trattative, sospese e riprese per due anni, si giunse a conchiudere, mediante l'intervento diretto del prefetto, la nuova convenzione con la Società dei trams, che sostituiva la vecchia, che doveva aver vigore per altri 27 anni.

Il canone fisso annuale da 120 mila lire salì a 350 mila fino al prodotto lordo di tre milioni e mezzo, e con una compartecipazione del 12, 13 e 14 per cento ad ogni mezzo milione di maggior prodotto lordo per il periodo di 27 anni del vecchio contratto; e per il periodo successivo di concordata proroga di 25 anni il canone fisso salì a L. 550,000 all'anno e la compartecipazione del Comune al 16, 17, 18 per cento e così di seguito.

La Società dei trams fu obbligata a mettere a disposizione del municipio per farne qualunque uso 10,000 kilowatt-ora al giorno al prezzo di costo.

Al termine della convenzione, impianti fissi e mobili, officine di produzione ecc., diventavano proprietà del Comune senza compenso di sorta.

Le tariffe furono ridotte a 10 centesimi per ogni 3 chilometri e mezzo di percorrenza.

L'oratore confronta la convenzione con quelle delle altre città e dimostra che Napoli con la convenzione, dichiarata rovinosa dalla Commissione d'inchiesta, ha raggiunto il canone di L. 10.600 per ogni chilometro di rotaia non avendo speso un soldo per la trasformazione, mentre Milano spese del proprio quasi 5 milioni; Torino percepisce 1500 lire per chilometro; Genova molto meno, Firenze e Palermo non ancora nulla. Per mitezza di tariffe Napoli viene subito dopo Torino, che è la prima. Napoli supera tutte le altre città per la cessione del materiale e delle officine gratuitamente e lucra oltre 4 milioni di differenza sui 27 anni pei quali era ancora vincolata.

Questo è il contratto fatto annullare, e questi dati e raffronti si trovano nella decisione della Giunta provinciale amministrativa di Napoli, che approvava il contratto.

Ebbene, la Commissione d'inchiesta fa suoi gli attacchi di alcuni ricorrenti, e tace completamente le confutazioni contenute in quella decisione, ed invece magnifica i vantaggi conceduti alla Società dei trams coi prolungamenti di linee.

Passa al gas ed alla luce elettrica: il gas, dopo un arbitrato degli onorevoli Finali, Cannizzaro e Colombo, subì un ribasso di sei centesimi al metro cubo. Per la luce elettrica, per la quale fu fatta la nuova convenzione, anch'essa deplorata, l'oratore confronta il prezzo dell'illuminazione pubblica nelle diverse città, che è di centesimi 77 al kilowatt-ora a Milano, di 51 e mezzo a Torino, di 56 in media a Genova, di 68 a Pisa, di 53 e mezzo a Roma, e solamente a Napoli, con la convenzione deplorata, è arrivato a centesimi 42.

La Commissione afferma che è stato conceduto il monopolio, ed invece il monopolio fu escluso, tanto vero che sono già sorte due nuove Società, ed il prezzo dell'illuminazione privata è già in ribasso.

La Commissione d'inchiesta, non potendo negare il forte beneficio recato da questo contratto al municipio ed ai cittadini, dice che il prezzo della luce elettrica avrebbe potuto essere anche più ribassato, poichè lo Stato non paga che 20 centesimi al kilowatt-ora per l'illuminazione del porto; ma la Commissione tace che lo Stato ha conceduto alla Società 3200 metri quadrati di area nel più adatto centro di Napoli per impiantarvi le sue officine generali per il canone figurativo di 10 centesimi al metro quadrato!

Come per i trams e per l'illuminazione, così per l'acqua del Serino non si trattava di un contratto nuovo, ma di miglioramento di contratti preesistenti.

Il bilancio del Comune ebbe subito un maggiore introito di circa 300,000 lire pel contratto dell'acqua, come per il complesso dei contratti migliorò di oltre 600,000 lire di entrata.

I contratti furono dipinti come il prodotto di corruzioni, senza tener conto del modo come erano procedute le trattative.

Se qualcuno ha abusato della posizione o di notizie per strappare qualche indebito profitto, facendosi regalare dalle Società, ciò avrà potuto costituire responsabilità individuali da liquidare in altra sede, non ha influito sulla bontà intrinseca dei contratti e sull'utile da essi derivato al Comune.

L'oratore parla quindi protestando vivamente per il modo come è stato riferito il suo intervento per far ottenere al municipio dalla Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 4,000,000, mandando a monte l'operazione già concordata dal Comune con una Casa bancaria di Milano.

L'opera sua ha fruttato al Comune una economia di 120,000 lire all'anno per 20 anni di seguito, mentre la Commissione d'inchiesta ha esposto le cose in maniera da far credere l'opposto, provocando ingiusti commenti.

Con queste dimostrazioni è provato che il dissesto di Napoli non è stato cagionato dai cattivi contratti. All'oratore non sfuggivano le voci e i sospetti, sempre ricorrenti a Napoli. Ma non essendo apparso nulla di concreto ed essendo sicuro, del resto, dell'azione propria e di quella della Giunta provinciale amministrativa, non ha creduto di dover rinunziare alle utili iniziative, le quali corrispondevano in sostanza ad una garanzia per il bene del Paese.

Esaminando le condizioni generali della vita pubblica napole-

tana, l'oratore rileva la grave accusa lanciata dalla Commissione d'inchiesta contro il Governo italiano per la sua azione a Napoli, dal 1861 in poi.

E trova strano che un presidente del Consiglio di Stato si sia spinto a tanto, dichiarando nel tempo stesso che si era astenuto dalle indagini che sarebbero occorse per verificarne l'esattezza. Rileva l'insperato aiuto dato da quell'altezza di posizione a coloro che insidiano al sentimento d'italianità che l'oratore con calda e convincente parola, assicura essere sempre vivo tra le popolazioni del Mezzogiorno (Vive approvazioni).

Dice che da tempo egli è stato fautore del risorgimento politico e morale di Napoli per via di miglioramento economico. Passa in rassegna diverse proposte, teme che ancora s'incoraggi il falso supposto che il benessere possa venire da opere di Stato.

L'oratore è favorevole a tutte le facilitazioni possibili per le industrie già esistenti o che hanno tradizioni e maestranze già adatte.

Raccomanda principalmente il *drawback* sul ferro grezzo e lavorato, parla delle concerie, della calzoleria, degli ortaggi, delle conserve, delle spugne, della seta e di altre produzioni locali.

Rileva le condizioni del porto di Napoli, che, pur essendo tra i migliori del Mediterraneo, frutta ai tedeschi ed agl'inglesi e non ai napoletani, i quali non avendo alcun piroscafo, nè case di vero commercio marittimo, sono esclusi dai guadagni.

Nel primo trimestre di quest'anno sono partiti dal porto di Napoli 43 mila emigranti con una massa di 7 milioni e mezzo di noli, dei quali neppure una lira è andata a Napoli!

Passa infine ad esaminare i progetti di legge coi quali in sostanza, lungi dai doni e dalle munificenze, si fa un prestito nuovo e si rinnovano i vecchi con la Cassa depositi e prestiti.

Teme che la somma non sia sufficiente per le conseguenze stesse dell'annullamento dei contratti. Nonpertanto raccomanda il progetto qual'è, perchè sarà sempre un vantaggio.

Solamente non può convenire che si dovessero delegare per il prestito comunale le 400 mila lire di rendita degli Istituti pii. Perchè quello sono roba dei terzi, senza dei quali si dispone; perchè ad ogni modo il Comune dovrà trovare lui sul proprio bilancio le 400,000 lire da pagare alle Opere pie; perchè la garanzia il municipio poteva darla con la sovrimposta che gli è resa disponibile dalla unificazione dei vecchi prestiti.

Conchiude invocando per Napoli il ritorno alle condizioni normali, perchè senza di quelle non sono possibili calma di spirito e fiducia.

Voterà il progetto e ringrazia il Senato della benevola attenzione prestata al suo dire (Vive approvazioni).

MIRAGLIA LUIGI. Fa una breve dichiarazione.

Non discute il progetto di legge che è informato a criteri tali che lo raccomandano al Senato.

Ringrazia il Governo per l'aiuto recato a Napoli; il cui enorme debito, ne conviene col senatore Cavasola, più che a mala amministrazione è dovuto ad un cumulo di circostanze di varia natura.

Non trova conveniente discutere in merito di atti, su cui pendono giudizi penali e civili.

Il Senato, spera, gli terrà conto di questa dichiarazione.

SAREDO. Il discorso del senatore Cavasola lo colloca in una non facile posizione, poichè è una lunga censura dell'opera della Commissione d'inchiesta. Dovrebbe rispondere, a nome della Commissione stessa a queste censure, una per una, contrapponendo argomento ad agomento, documento a documento.

Ma ciò è possibile in quest'aula?

Esamina ad esempio la questione dei grandi contratti che, contrariamente all'opinione del senatore Cavasola, la Commissione ha ritenuto disastrosi pel Comune e per la popolazione, convinzione radicata così nella Commissione che essa ha giudicato che i grandi contratti non potevano essere che il risultato della corruzione.

E coloro che avevano stipulati questi contratti furono rinviati al giudizio penale che tuttora pende.

Ora che può fare il presidente della Commissione d'inchiesta di fronte alle affermazioni del senatore Cavasola? Comprende che il senatore Cavasola difenda l'opera sua, e riconosce che egli si è adoperato per migliorare quei contratti, che oggi sono da tutti riconosciuti rovinosi, ma osserva che la notizia della denuncia dei responsabili al procuratore del Re fu accolta con plauso generale.

Per sentimento di riserva, che tutti comprendono, non aggiunge altro: non può in questa questione che attendere con fiducia il responso dell'Autorità giudiziaria.

Sull'altra parte del discorso Cavasola che si riferisce al prestito dei 4 milioni, risponde brevemente, dicendo come la Commissione ebbe a constatare che i conti consuntivi della prima città d'Italia furono messi da parte; sicchè i *deficit* erano una semplice affermazione dell'Autorità comunale.

Nè basta: il Consiglio di prefettura, invitato a prendere in esame questi conti, non ha preso fino ad oggi alcuna decisione.

La Commissione non accusò alcuno: deplorò che la legge non fosse stata osservata e che fossero accertate gravi responsabilità.

Quanto alla lettera al sindaco di Napoli, della cui pubblicazione si duole il senatore Cavasola, la Commissione d'inchiesta rispose al legittimo desiderio di quel sindaco, di giustificarsi, e non intese incolpare il senatore Cavasola.

Aggiunge altre considerazioni che gli sono imposte dal discorso del senatore Cavasola.

La Commissione ha deplorato che nessuno dei vari Ministeri abbia compreso la gravità del problema napoletano. Ma i fatti parlano e la Commissione questi fatti ha esposto, dimostrando ciò che era nella coscienza di tutti.

L'on. Cavasola dice che la Commissione ha creato difficoltà facendo opera quasi di guerra civile; è cosa erronea ed a quest'accusa non risponde.

La popolazione di Napoli, per sentimenti di italianità e per amor di patria, non è a nessuna seconda, e la Commissione ha messo in rilievo questi sentimenti, e non ha affatto compiuto opera deleteria per l'unità della patria.

Avrebbe altro considerazioni da aggiungere in risposta al senatore Cavasola; ma il terreno della discussione è difficile, personale, pericoloso, epperò chiede venia al Senato se pone senz'altro termine al suo breve discorso (Benissimo!).

CAVASOLA. Per un fatto personale osserva che il Governo non dà nessun soccorso a Napoli; fa un prestito garantito al 4.50 come a qualsiasi altro Comune.

Quanto alla sua posizione personale si limita a dichiarare che egli, che era pure posto in causa, non fu interrogato sopra nessun punto.

Si duole altamente della sua lettera pubblicata dalla Commissione d'inchiesta in modo tendenzioso.

Rivendica l'azione morale da lui esercitata sul municipio di Napoli al quale procurò 120 mila di economia all'anno per la durata di 20 anni.

Essa compensa quelle altre sprecate nella stampa delle cattive pagine e potrebbe rappresentare pure, se fosse traducibile in cifre, la differenza tra il valore morale di un'azione e il valore morale dell'altra (Vive approvazioni).

CAVALLI. Parla per fatto personale; si duole delle affermazioni del senatore Cavosola ed osserva che nessuno come lui può portare maggior amore per Napoli, di cui ricorda gli entusiasmi di 42 anni or sono.....

PRESIDENTE. Osserva che il senatore Cavasola non ha detto nulla che potesse offendere il senatore Cavalli; del resto il senatore Cavalli potrà dimostrare tutto il suo amore per Napoli, dando voto favorevole al progetto di legge (Si ride — Approvazioni).

DI BROGLIO, ministro del tesoro. Non può seguire i senatori Cavasola e Saredo nella discussione da loro fatta circa i lavori della Commissione d'inchiesta, ma deve rettificare due osservazioni del senatore Cavasola, le quali sono d'indole tecnica.

Il senatore Cavasola ha detto che il Comune invece di fare la delegazione sulle annualità di 400,000 lire dovutegli dallo Stato in corrispettivo di una transazione relativa alle spese di beneficenza, sarebbe stata preferibile una delegazione sulla sovrimposta ora rimasta libera.

La cosa non ha una grande importanza poichè il Comune ha assunto ed ha già iscritto nel suo bilancio nella parte passiva le 400,000 lire, che rappresentano questo annualità, e non vi è il più lontano dubbio che il Comune possa mancare al suo impegno.

Il senatore Cavasola ha poi detto che con questo disegno di legge non si fa nulla a favore di Napoli.

Ora gli fa osservare che il disegno di legge abbuona 1,600,000 lire al Comune di Napoli, ciò che rappresenta metà delle spese per l'opera del risanamento.

Conclude, raccomandando al Senato l'approvazione del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli.

Senza discussione si approvano tutti i sei articoli del progetto e la relativa tabella.

Discussione del progetto di legge: « Anticipazione di lire 12,500,000 sulle annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della città di Roma » (N. 117).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CARTA-MAMELI. Il progetto certo non risolve il problema edilizio di Roma, ma gli apporta un vantaggio notevole.

Difende il Governo italiano dalle varie accuse mossegli di non aver mai pensato efficacemente a Roma.

Fa la storia dei varî provvedimenti presi dal Governo italiano per la capitale dal 1871 in poi, e nota come nessun appunto possa muoversi al Comune.

Osserva, che la presente legge non fa che seguire la via tracciata da quella del 1890; esamina il concetto informatore del disegno di legge e rileva come ogni difficoltà per l'esecuzione delle opere indicate nella tabella sia stata tolta con l'approvazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 2.

Concorda solo in alcune delle osservazioni fatte dall'Ufficio centrale e si dichiara fautore della costruzione del tratto fra la piazza Barberini e piazza Sciarra.

Voterà in favore del progetto, ma crede sia degno del Governo e del Parlamento il pensare a trasformar Roma da città di consumo in città di produzione, favorendo il più possibile tutte le iniziative.

Ed in nome dell'affetto che tutti, italiani e stranieri, sentono per Roma, plaude all'on. Baccelli che ebbe la geniale idea degli scavi del Foro Romano e della Passeggiata Archeologica.

Il Senato che alberga tanto fiore di coltura e di patriottismo darà, ne è certo, voto favorevole a questa legge che è un atto di saviezza politica e civile (Bene!).

BLASERNA, relatore. Rettifica un'affermazione del senatore Carta-Mameli, e quindi espone i concetti che hanno guidato la Commissione nell'esame del progetto di legge. Questi concetti furono tre: primo far plauso al Governo per l'iniziativa presa di facilitare i lavori della capitale; secondo, esprimere il desiderio che si stabilisca una netta linea di separazione tra i compiti del Comune e quelli del Governo per ciò che riguarda la capitale, e infine assicurare che i lavori da eseguire costino la somma che il Governo si è impegnato di dare, vale a dire che tra quindici o venti anni non ci si trovi davanti a lavori rimasti sospesi.

Questo sentimento è stato comune anche con la Camera dei deputati, che formulò un ordine del giorno in proposito, accettato dal Governo.

L'Ufficio centrale ha creduto di rafforzare questo concetto, presentando un ordine del giorno di cui dà lettura.

Aggiunge che il Consiglio comunale di Roma sente anch'esso che bisogna procedere con una certa cautela per non eccedere nelle spese, ma fu fatto osservare all'Ufficio centrale che quest'ordine del giorno con la parola « successivamente » vincolerebbe troppo il Comune.

Spiega le ragioni per le quali l'Ufficio centrale consente a cancellare quella parola, purchè il ministro dei lavori pubblici affidi il Senato che non si metterà mano ad un lavoro se non sarà prima assicurato il compimento e la liquidazione dell'altro, affinchè all'esaurimento del sussidio corrispondano lavori completi e definiti, senza lasciare traccia di passività dietro di sè.

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici. Gli intendimenti del Governo sono identici a quelli dell'Ufficio centrale.

Crede però che la parola « successivamente » possa essere soppressa senza danno della buona amministrazione e senza pericolo che si metta mano ad un lavoro se non prima è assicurato il compimento e la liquidazione dell'altro.

Consente pienamente col senatore Carta-Mameli che tutto ciò che si fa per Roma torna ad onore e decoro di tutta la nazione (Approvazioni).

BLASERNA, relatore. L'Ufficio centrale prende atto delle dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici, e modifica così il suo ordine del giorno.

« Il Senato del Regno invita il Ministero a voler curare: che i lavori prescelti, d'accordo coll'Autorità municipale, per l'esecuzione, non siano incominciati se non in base a progetti concreti e definitivi; che siano iniziati ed eseguiti, in modo che non si metta mano ad un lavoro se non sia prima assicurato il compimento e la liquidazione dell'altro; affinchè all'esaurimento del sussidio corrispondano lavori completi e definiti, senza lasciar traccie di passività dietro di sè ».

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano i cinque articoli del progetto e la relativa tabella.

Pone ai voti l'ordine del giorno proposto e modificato dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei tre progetti di legge, oggi approvati per alzata e seduta.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede allo spoglio delle urne.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per completare le opere di risanamento della città di Napoli:

Votanti	93
Favorevoli	89
Contrari	4

(Il Senato approva).

Provvedimenti per l'assetto del bilancio del Comune di Napoli:

Votanti	93
Favorevoli	88
Contrari	5

(Il Senato approva).

Anticipazione di lire 12,500,000 sulle annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della città di Roma:

Votanti	93
Favorevoli	87
Contrari	6

(Il Senato approva).

Levasi (ore 18,30).

DIARIO ESTERO

Alla Camera francese, ieri, il deputato Chartenot interrogò il Governo sulla rinnovazione della Triplice Alleanza e sulla sua influenza nelle relazioni fra la Francia e l'Italia. Il ministro degli esteri, Delcassé, fece le seguenti dichiarazioni, che pubblichiamo sulla versione data dall'*Agenzia Stefani*.

« La nostra politica estera, che ha per oggetto principale la protezione degli interessi supremi permanenti del paese e per base una solida alleanza, nella quale la Russia da sua parte trova uguale tutela dei suoi proprî interessi supremi e permanenti, la nostra politica estera non cessa di mirare ad un miglioramento della nostra situazione generale e specialmente dei nostri rapporti con l'Italia.

« È perciò che abbiamo posto fine da quattro anni ad una guerra di tariffe, per lo meno inutile, preparando, mediante un accordo commerciale, dal quale la Francia e l'Italia dovevano trarre ed hanno realmente tratto uguali benefizi, l'opinione pubblica dalle due parti delle Alpi, con spiegazioni politiche, delle quali i due Governi erano arrivati a riconoscere la necessità.

« Io ho già avuto occasione di dichiarare alla Camera ed al Senato che dalle spiegazioni reciproche era risultata la constatazione che in nessun punto gli interessi essenziali dei due paesi si trovano in opposizione necessaria e che il Mediterraneo, che aveva allontanata l'una dall'altra la Francia e l'Italia, doveva ravvicinarle e mantenerle unite. Va da sè che un sì felice accordo non può essere senza influenza sulla politica generale della Francia e dell'Italia. Ciascuna di esse, beninteso, la determina nella pienezza della sua indipendenza. Nessuno potrebbe avere la pretesa di conoscere gli interessi dell'Italia meglio dell'Italia stessa, e meno ancora potrebbe pretendere di tracciarle la linea di condotta che i suoi interessi, i quali sono complessi come quelli della nostra grande Nazione, possono consigliarle. Essa è abbastanza grande ed abbastanza forte per decidere su questo punto che riguarda lei sola.

« Ma nessuno sarà neppure sorpreso di apprendere che, quando fu annunziata alla tribuna di parecchi Parlamenti la prossima rinnovazione della Triplice Alleanza, noi ci siamo preoccupati della misura nella quale quest'atto diplomatico poteva essere in armonia coi rapporti di amicizia e d'interesse così opportunamente riannodati fra la Francia e l'Italia.

« La nostra preoccupazione, che era naturale, non fu, mi affretto a dirlo, di lunga durata; il Governo del Re avendo preso esso stesso cura di chiarirci e di precisare la situazione.

« E le dichiarazioni che esso ci ha fatte ci hanno permesso di acquistare la certezza che la politica dell'Italia, in seguito alle sue alleanze, non è volta nè direttamente nè indirettamente contro la Francia e che tale politica non potrebbe in alcun caso implicare una minaccia per noi, sia in una forma diplomatica, sia in protocolli o stipulazioni militari internazionali, e che, in nessun caso e sotto nessuna forma, l'Italia può divenire nè un istrumento nè un ausiliare di una aggressione contro il nostro paese.

« Queste dichiarazioni non possono lasciar nessun dubbio nel nostro animo sul carattere risolutamente pacifico ed amichevole della politica italiana a nostro riguardo, nè sul sentimento di sicurezza, a cui debbono inspirarsi ormai le relazioni fra le due Nazioni. Esse ci danno infine la ferma fiducia, di cui la Camera sarà senza dubbio felice di ricevere l'espressione, che nulla si oppone più allo sviluppo di un'amicizia, che ha già avuto feconde conseguenze ».

* * *

Nei circoli politici corre voce che il Principe di Bulgaria, nel suo recente viaggio a Pietroburgo, abbia sottoscritto una convenzione militare con la Russia. In proposito il *Temps* riceve da Sofia un dispaccio in cui è detto che la convenzione conterrebbe i punti seguenti:

« La Russia appoggierà la Bulgaria per terra e per mare, nel caso d'un attacco che minacciasse l'esistenza del Principato oppure il suo sviluppo, senza alcun riguardo alla Potenza dalla quale partisse la minaccia. La Bulgaria dal suo canto mette a disposizione della Russia tutto il suo esercito per il caso di complicazioni in Oriente.

« I porti bulgari di Burgas e di Varna verranno messi, anche in tempo di pace, a disposizione della flotta russa del Mar Nero, e la Russia potrà inoltre sceglierși sulla costa bulgara una stazione per il rifornimento di carbone ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. MM. il Re e la Regina, insieme a S. A. R. la Principessina Jolanda, hanno lasciato Roma, ieri alle ore 17,45.

A salutarle alla stazione si trovavano le LL. EE. il Presidente della Camera, cav. Biancheri, l'on. Finali, rappresentante il Senato, i Ministri e Sottosegretari di Stato, il Prefetto ed il Sindaco di Roma, con altre Autorità civili e militari.

Le LL. MM. il Re e la Regina, con la Principessa Jolanda e coi Loro seguiti, sono giunte stamane a Racconigi, alle ore 8,47, e furono ossequiate alla stazione dalle Autorità politiche, civili, militari ed ecclesiastiche.

Le LL. MM., dopo essersi trattenute affabilmente coi presenti nella sala, proseguirono per il Reale Castello in vetture di Corte, vivamente acclamate da una folla enorme e dalle Associazioni che si erano schierate lungo il percorso.

Queste si formarono quindi in lunghissimo corteo, e, preceduto dalle bande musicali, sfilarono davanti alla Reggia stazionandovi parecchio tempo e rinnovando entusiastiche ovazioni.

Truppe italiane reduci dalla China. — Un dispaccio da Suez annunzia che ieri mattina è giunto colà il piroscafo *Montenegro*, della N. G. I., con a bordo le truppe che rimpatriano in provenienza dalla China.

I militari e la Cassa di previdenza. — La Direzione generale della Cassa Nazionale di previdenza per gli operai, d'accordo col Ministero della Guerra, ha stabilito che, per facilitare le inscrizioni dei militari di truppa, operai di professione, basti la presentazione della domanda, senza i prescritti certificati, riservandosi essa di chiederli in seguito alle competenti Autorità militari.

La domanda, oltre all'esplicita dichiarazione che l'inscrivendo presta servizio militare per obbligo di leva, dovrà indicare tutte le generalità complete e la professione esercitata al giorno dell'arruolamento.

Concorso internazionale a Conegliano. — *Il Bollettino quindicinale della Società degli agricoltori italiani* reca la seguente informazione:

« Volendo estendere l'uso delle macchine elevatrici di uva pigiata, dei torchi continui, dei vasi vinari in cemento e degli apparecchi distillatori da vino e da vinaccie, per rendere più economica e razionale l'industria enologica, e volendo far conoscere l'impiego dell'alcool denaturato negli usi industriali, il Ministero d'Agricoltura ha aperto un concorso internazionale di macchine elevatrici di uve pigiate, di torchi continui, di vasi vinari in cemento, di apparecchi distillatori da vino e da vinaccie combinati con apparecchi per l'estrazione del cremor di tartaro, nonchè di motori, di automobili, di lampade ed apparecchi di riscaldamento ad alcool denaturato. Il concorso sarà tenuto nel corrente anno in Conegliano.

« Oltre alla concessione di numerose medaglie d'oro, d'argento dorato e d'argento, il Ministero d'Agricoltura ha stabilito di acquistare, fra le macchine ed apparecchi che riporteranno il primo premio, una elevatrice di uva pigiata, un torchio continuo, un apparecchio per distillare il vino, un apparecchio per distillare le vinaccie combinato con un apparecchio per l'estrazione del cremore, ed un motore ad alcool denaturato.

« Le norme che regoleranno il concorso saranno specificate con decreto Ministeriale ».

Medaglia di benemerenza. — Si ha da Milano che quella Società ginnastica *Forza e Coraggio*, di cui S. E. Ronchetti è presidente onorario, e la Federazione dei pompieri, conferirono allo stesso on. Ronchetti una ricca medaglia d'oro in premio dell'opera prestata per la riuscita del Congresso ginnastico e pompieristico di Milano.

Marina militare. — La R. nave *Aretusa* è giunta a Mazzara, il *Volta* a Taranto, la *Calabria* a Carupano. La *Caracciolo* e il *Miseno* hanno lasciato Palermo. Il *Baleno* è passato in disarmo a Venezia.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Città di Milano*, della Veloce, è partito da Napoli per New-York; il *Savoia* è partito da Teneriffa, diretto a Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BREST, 3. — Un nuovo attentato è stato commesso, nella scorsa notte, contro la polveriera del forte di Pouguen.

Verso la mezzanotte, la sentinella di guardia vide due uomini che camminavano carponi sul tetto della polveriera. Essa fece fuoco, gridando *all'armi!* e suonando il campanello elettrico.

Quando il corpo di guardia sopraggiunse, i due individui erano spariti.

PARIGI, 8. — Oggi si annunziava negli ambulacri della Camera che il ministro delle finanze, Rouvier, presenterebbe martedì il progetto di conversione della rendita 3 1/2 % e che egli domanderebbe che il progetto fosse votato dalla Camera prima della chiusura della Sessione.

LONDRA, 3. — *Camera dei comuni.* — Si discute il bilancio degli affari esteri.

Sir C. Dilke, facendo allusione al nuovo accordo franco-italiano, deplora la perdita delle relazioni tradizionali tra Italia ed Inghilterra. Quanto al mantenimento dello *statu quo* nel Mediterraneo, questa perdita è la questione più grave che ci si presenta.

Il nuovo accordo è la negazione diretta dell'antico accordo anglo-italiano, poichè lo scopo di quest'ultimo era il mantenimento dello *statu quo*, mentre il nuovo accordo è fatto in vista di un'eventuale modificazione dello stesso *statu quo*. L'accordo franco-italiano ha cambiato completamente la situazione del Mediterraneo. Per quanto concerne l'Inghilterra dobbiamo prevenire il pericolo che ci minaccia nel Marocco come conseguenza dell'accordo franco-italiano.

Il Governo, conclude l'oratore, è responsabile della perdita della nostra alleanza pacifica con l'Italia.

Bryce spera che le relazioni italo-inglesi non siano compromesse dal nuovo accordo italo-francese.

Crede che i sentimenti di reciproca simpatia fra le due Nazioni non siano cambiati.

Non vi è nessuna opposizione fra gli interessi dei due paesi.

L'importante per l'Italia è di essere in buoni rapporti con l'Inghilterra; ma l'Inghilterra non deve lagnarsi se l'Italia desidera trovarsi anche in buoni rapporti con la Francia.

I rapporti amichevoli tra la Francia e l'Italia sono desiderabili nell'interesse della pace europea.

Non vede perciò nessuna causa di allarme nell'accordo italo-francese, che non minaccia gli interessi dell'Inghilterra e non vi ha alcuna ragione per credere che il Marocco sia incluso nell'accordo.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, visconte di Cranborne, rispondendo alle osservazioni dei vari oratori, dichiara:

Quanto all'importantissima questione dei nostri rapporti con l'Italia, le nostre amicizie internazionali non ebbero mai carattere aggressivo, e non furono mai interpretate come tali.

La nostra amicizia con l'Italia appartiene a questa categoria.

Non ci si può muovere nessuna critica riguardo agli interessi ed alle simpatie che toccano le nostre relazioni con l'Italia.

Senza dubbio vi furono, di tratto in tratto, delle questioni che provocarono qualche leggero disappunto in Italia.

Ma spero che esse siano passate.

V'era la questione di Malta, ma credo che qualsiasi sensibilità a riguardo di tale questione di lingua sia cessata, grazie all'azione del ministro delle Colonie, Chamberlain.

Esisteva pure un senso di freddezza in seguito al nostro accordo con la Francia. Quanto a Tripoli avemmo recentemente l'opportunità di dare al Governo italiano assicurazioni che hanno eliminata la penosa impressione che vi esisteva. È inutile dire che l'Inghilterra non ha nessun progetto su Tripoli. e che fummo in grado di assicurare l'Italia che nulla è stato concluso fra l'Inghilterra e la Francia in occasione dell'accordo del 1899, che possa in qualsiasi modo compromettere il presente e l'avvenire della Tripolitania.

L'Inghilterra desidera ardentemente di mantenere lo *statu quo*. Abbiamo taluni impegni sanciti da trattati che regolano la nostra attitudine verso la Tripolitania, ed a questi impegni è nostra intenzione di non mancare. Ma non vi ha bisogno di dire che in questa questione ed in qualsiasi altra questione subordinata soltanto ai detti impegni, abbiamo tutta la simpatia per l'Italia e per gl'interessi italiani (Applausi). Il fatto più importante nelle relazioni e nelle amicizie internazionali, consiste nelle simpatie tradizionali; ma più importante ancora è quello che si riferisce agli interessi materiali delle rispettive Potenze.

— Il ministro della guerra, Brodrick, dichiara che il Governo non ha pagato, durante la guerra Sud-Africana, con la mediazione della *Chartered Company*, i dispacci alle due più importanti Agenzie giornalistiche londinesi.

Poscia la Camera inizia la discussione del bilancio degli affari esteri.

Dilke condanna il Governo inglese per la sua politica chinese debole e contraddittoria.

La Russia e l'Inghilterra dovrebbero definire in modo preciso i loro interessi rispettivi.

Chiede se esista un accordo segreto fra la Germania e l'Inghilterra, che permetta alla Germania di avere accesso al Golfo Persico.

Dichiara che il momento è opportuno per giungere a migliori rapporti con la Francia sui punti controversi.

Conclude proponendo una riduzione di crediti per il Ministero degli affari esteri.

Chiede inoltre se vi siano negoziati fra l'Inghilterra e la Francia circa Terranova.

PARIGI, 3. — I giornali pubblicano le dichiarazioni, fatte oggi alla Camera, dal ministro degli affari esteri, Delcassé, intorno alla rinnovazione della Triplice Alleanza, rilevandone la grande importanza.

Il *Français* dice che l'opinione pubblica francese non ha che a felicitarsi di tali dichiarazioni.

CAPO-HAITIANO, 3. — È giunto l'incrociatore degli Stati-Uniti, *Marietta*.

È atteso l'incrociatore francese *Assas*.

L'ordine è stato ristabilito.

PARIGI, 3. — *Senato* — Si approva il primo articolo del progetto di legge che riduce la ferma militare a due anni, ed impone il servizio personale a tutti i cittadini francesi. S'impegna una lunga, e confusa discussione sopra il 2° articolo, che specifica che il servizio sarà uguale per tutti e sopprime qualsiasi dispensa dal servizio.

Gli oppositori del progetto ottengono che la discussione dell'articolo si colleghi con quella dei vecchi articoli riguardanti le dispense dal servizio contemplate dalla legge che fissa la ferma militare a tre anni.

LONDRA, 4. — *Camera dei comuni.* — *(Continuazione).* — Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, visconte di Cranborne, alludendo alla possibilità di un accordo dell'Inghilterra con la Russia, dice che l'Inghilterra desidera essere d'accordo con tutte le Potenze e che non dipende dal Governo, se questo accordo non esiste. Ciò che vi ha di più importante nelle relazioni e nelle amicizie internazionali sono le simpatie tradizionali e gl'interessi materiali che sono in giuoco.

L'accordo anglo-giapponese, che si basa sugl'interessi reciproci dei due paesi, ha pertanto basi solidissime. Si lamentò che il trattato venne concluso assai tardi. Non sta all'Inghilterra di cercare di concludere trattati. L'Inghilterra fu lieta di accordare un trattato al Giappone. Essa li accorda.

Parlando degli affari chinesi, il visconte di Cranborne dice che la China sa ora che la vera politica dell'Inghilterra è il mantenimento dell'integrità della China e l'aumento delle sue risorse materiali.

COSTANTINOPOLI, 4. — Sono morti altri due malati che erano stati colpiti da peste bubbonica nei giorni precedenti.

Nessun nuovo caso si è verificato.

LONDRA, 4. — Il bollettino sullo stato di salute del Re, delle ore 10.35 di stamane, reca:

« Il Re ha passato una buona notte ed ha avuto il sonno più tranquillo da che egli venne operato.

La ferita è meno dolorosa.

Il Re cambia ora di posizione sul letto con maggiore facilità.

L'appetito è aumentato ».

Firmati: « Treves, Laking, Barlow ».

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 3 luglio 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	756.6.
Umidità relativa a mezzodì	44.
Vento a mezzodì	N debole.
Cielo	sereno.
Termometro centigrado	massimo 30°,0
	minimo 18°,8.
Pioggia in 24 ore	mm. 0,0.

Li 3 luglio 1902.

In Europa: pressione massima di 771 sul Belgio, minima di 747 sul Mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso al S, salito altrove fino a 4 mm. in Piemonte e Lombardia; temperatura quasi ovunque diminuita; alcune pioggiarelle e temporali in Val Padana, Romagna e Marche, venti forti del 3° quadrante al Nord.

Stamane: cielo alquanto nuvoloso al Centro e Sardegna, sereno altrove; venti deboli o moderati settentrionali.

Barometro: massimo a 763 lungo la catena Alpina, minimo a 759 sul basso Adriatico.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali; cielo quasi ovunque sereno; qualche temporale sul versante Adriatico.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 3 luglio 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	25 5	19 8
Genova	coperto	calmo	25 0	19 5
Massa Carrara	sereno	calmo	27 7	16 3
Cuneo	sereno	—	28 8	18 8
Torino	sereno	—	29 1	19 4
Alessandria	—	—	—	—
Novara	1/2 coperto	—	32 4	17 0
Domodossola	3/4 coperto	—	29 0	16 5
Pavia	sereno	—	31 4	15 0
Milano	3/4 coperto	—	33 3	19 2
Sondrio	coperto	—	29 3	17 0
Bergamo	3/4 coperto	—	28 5	17 5
Brescia	sereno	—	32 0	18 3
Cremona	1/4 coperto	—	32 7	19 5
Mantova	sereno	—	20 8	20 6
Verona	sereno	—	31 8	19 0
Belluno	3/4 coperto	—	28 6	18 7
Udine	3/4 coperto	—	29 2	19 4
Treviso	1/4 coperto	—	30 8	20 5
Venezia	sereno	calmo	28 0	21 5
Padova	sereno	—	30 3	18 8
Rovigo	1/4 coperto	—	33 5	19 6
Piacenza	sereno	—	29 8	17 8
Parma	1/4 coperto	—	31 7	20 6
Reggio Emilia	sereno	—	31 5	19 8
Modena	sereno	—	31 3	19 1
Ferrara	sereno	—	30 5	20 8
Bologna	sereno	—	31 7	22 6
Ravenna	sereno	—	28 9	18 1
Forlì	sereno	—	31 4	20 0
Pesaro	sereno	calmo	28 2	22 1
Ancona	1/4 coperto	calmo	30 0	22 0
Urbino	sereno	—	29 5	20 5
Macerata	sereno	—	31 4	22 3
Ascoli Piceno	sereno	—	31 0	20 0
Perugia	1/4 coperto	—	30 4	18 4
Camerino	1/2 coperto	—	30 3	20 5
Lucca	nebbioso	—	29 2	15 2
Pisa	3/4 coperto	—	29 4	15 5
Livorno	3/4 coperto	calmo	27 3	18 0
Firenze	sereno	—	31 1	17 2
Arezzo	sereno	—	31 3	16 6
Siena	sereno	—	29 5	17 3
Grosseto	coperto	—	29 4	15 6
Roma	sereno	—	31 1	17 6
Teramo	sereno	—	33 0	19 0
Chieti	sereno	—	29 0	19 0
Aquila	1/2 coperto	—	30 7	16 8
Agnone	sereno	—	30 2	19 6
Foggia	sereno	—	32 3	21 0
Bari	nebbioso	calmo	28 2	20 5
Lecce	sereno	—	30 2	20 0
Caserta	sereno	—	31 7	16 4
Napoli	sereno	calmo	27 8	19 5
Benevento	sereno	—	32 8	15 9
Avellino	sereno	—	28 0	14 7
Caggiano	sereno	—	26 5	19 8
Potenza	sereno	—	29 0	18 1
Cosenza	sereno	—	34 0	21 0
Tiriolo	sereno	—	23 6	12 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	27 2	20 8
Trapani	1/2 coperto	legg. mosso	31 6	22 2
Palermo	nebbioso	calmo	31 4	17 7
Girgenti	sereno	calmo	29 0	20 0
Caltanissetta	sereno	—	28 2	16 4
Messina	sereno	calmo	27 5	22 0
Catania	sereno	calmo	31 9	22 3
Siracusa	1/2 coperto	calmo	30 4	20 3
Cagliari	coperto	legg. mosso	27 2	16 1
Sassari	nebbioso	—	20 1	19 2

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*